SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **193**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA

Preambolo.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»);

Consapevoli degli effetti negativi che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 14 dicembre 1990, sulla Cooperazione Internazionale contro la Criminalità Organizzata, e le Convenzioni sugli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i suoi Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti via terra, mare o aria, la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, firmata a Palermo dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica di Macedonia il 12 dicembre 2000, e inoltre le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;
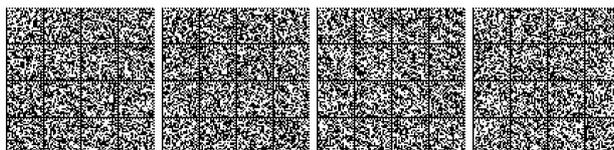
Nel rispetto del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1.

Autorità competenti

(1) Le autorità competenti responsabili per l'attuazione del presente Accordo sono:

(a) per il Governo della Repubblica di Macedonia, il Ministero dell'interno della Repubblica di Macedonia;

(b) per il Governo della Repubblica italiana, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno della Repubblica italiana.

(2) Le Parti cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e in conformità ai propri obblighi internazionali, nonché alle leggi nazionali in vigore nei loro Paesi.

Articolo 2.

Settori di cooperazione

(1) Le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse, cooperano nel settore della prevenzione, lotta e indagini sulla criminalità, includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori:

(a) criminalità organizzata transnazionale;

(b) produzione illegale, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;

(c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;

(d) veicoli rubati;

(e) traffico illecito dì armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

(f) criminalità informatica;

(g) altri settori di cooperazione nell'ambito delle competenze delle Parti.

(2) Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e con i loro obblighi internazionali, incluse le pertinenti convenzioni internazionali e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3.

Modalità di cooperazione

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti cooperano con le seguenti modalità:

(a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, strutture e contatti di interesse per entrambe le Parti;

(b) scambio di informazioni sui gruppi terroristici attivi nei loro rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attività svolte;

(c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalità, incluse le informazioni sull'analisi relativa alla minaccia criminale;

(d) scambio delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione;

(e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali e i mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle relative tecniche di analisi;

(f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti, nonché alle pertinenti tecniche di occultamento;

(g) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura;

(h) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;

(i) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti dì viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;

(j) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'Articolo 4;

(k) possibile scambio di Ufficiali di Collegamento da inviare nei Paesi interessati;

(l) possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte;

(m) scambio di altre informazioni ritenute di interesse da un'autorità competente di una Parte per l'autorità competente dell'altra Parte.
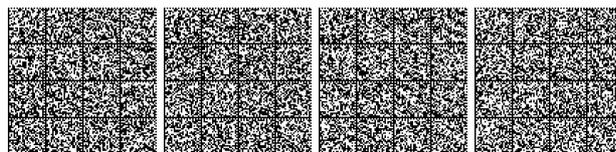
Articolo 4.

Richieste di assistenza

(1) La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o su iniziativa dell'autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente.

(2) Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma vengono confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

(3) Le richieste di assistenza contengono:

(a) il nome dell'autorità competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell'autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

(b) i dettagli del caso;

(c) l'obiettivo e il motivo della richiesta;

(d) una descrizione dell'assistenza richiesta;

(e) eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta;

(4) La cooperazione può essere effettuata attraverso i punti di contatto stabiliti dalle autorità competenti delle Parti.

Articolo 5.

Rifiuto dell'assistenza

(1) La richiesta di assistenza inviata in conformità con le disposizioni del presente Accordo può essere respinta se l'autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.

(2) La richiesta di assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiesta.

(3) Ove possibile, l'autorità competente richiesta - prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo - consulta l'autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall'autorità competente richiesta. Se l'autorità competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.

(4) L'autorità competente richiesta notifica per iscritto all'autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuti di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 6.

Esecuzione delle richieste

(1) L'autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.

(2) L'autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione.

(3) Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'autorità competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all'autorità competente richiedente.

(4) L'autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

(5) L'autorità competente richiesta informa quanto prima la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Articolo 7.

Limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate

(1) Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono.

(2) Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformità alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali.

(3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali forniti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

(4) Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorità competente in conformità al presente Accordo non vengono divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.

(5) Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione naziona-

le, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati.
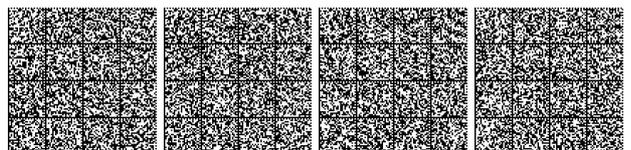
(6) Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, in conformità con il presente Accordo, sono inesatti adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.

(7) Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio lo notifica all'altra Parte.

(8) Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

(9) Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabiliti ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 8.

Riunioni e consultazioni

(1) Ai fini dell'attuazione pratica delle disposizioni del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti possono, se necessario, effettuare delle riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo e di discutere e migliorare la cooperazione.

(2) Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica di Macedonia o sul territorio della Repubblica italiana.

Articolo 9.

Spese e costi

(1) Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta in conformità al presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

(2) Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. Salvo altrimenti previsto, i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Articolo 10.

Lingua di lavoro

Le autorità competenti - durante la loro collaborazione in conformità al presente Accordo - utilizzano l'inglese quale lingua di lavoro.

Articolo 11.

Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti che sorgono dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso i canali diplomatici mediante consultazioni e negoziati.

Articolo 12.

Entrata in vigore, emendamenti e revoca

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si informano, attraverso i canali diplomatici, che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti.

(2) Il presente Accordo resta in vigore finché una delle Parti notifica all'altra Parte per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.

(3) Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la stessa procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e approvato il presente Accordo in due originali, ciascuno nelle lingue italiano, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo inglese.

Fatto a ...Roma............ nel presente giorno ...1..... di ...dicembre...
nel presente anno ..2014....

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA
[firma]	[firma]
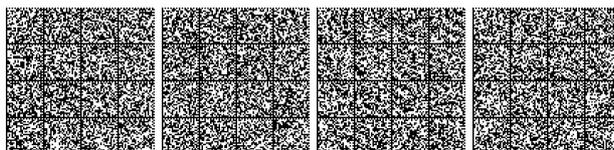
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ON POLICE COOPERATION

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party");

AWARE of the negative effects which crime has on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between police authorities in combating crime and terrorism;

RECALLING Resolution No 45/123 of the United Nations General Assembly dating from 14 December 1990 on International Cooperation in Combating Organized Crime, as well as the Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted by the United Nations, the Convention Against Transnational Organized Crime and its Additional Protocols against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air, Trafficking in Persons, especially Women and Children, signed in Palermo by the Government of the Italian Republic and by the Government of the Republic of Macedonia on 12 December 2000, as well as the relevant United Nations Security Council Resolutions and Conventions against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

RESPECTING the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further consolidate the friendly relations existing between both countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
COMPETENT AUTHORITIES

(1) The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

(a) For the Government of the Republic of Macedonia, **the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia;**

(b) For the Government of the Italian Republic, the **Department of Public Security of the Ministry of the Interior of the Italian Republic.**

(2) The Parties shall cooperate in accordance with the provisions of this Agreement, acting under their jurisdiction and which are subject to their international obligations and the domestic law in force in their countries.

Article 2
AREAS OF COOPERATION

(1) The Parties shall, within their means, cooperate in the fields of prevention, combating and crime investigation, including, but not limited to, the following areas:

(a) transnational organized crime;
(b) illicit production, trafficking and smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
(c) trafficking in human beings and smuggling of migrants;
(d) stolen vehicles;

(e) Illicit trafficking of firearms, ammunition, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials;
(f) Computer crimes;
(g) Other areas of cooperation in the framework of the competences of the Parties.

(2) The Parties shall, in addition, cooperate in prevention and suppression of terrorist acts in accordance with the domestic law in force in their countries and their international obligations, including the relevant international conventions and United Nations Security Council Resolutions.

Article 3
MANNER OF COOPERATION

The Parties shall — in order to give effect to the provisions of Article 2 and subject to the domestic law in force in their countries - cooperate by:

(a) exchanging information on crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts which are of interest to both Parties;
(b) exchanging information on the terrorist groups active in their respective territories, the persons linked to them and their related activities;
(c) exchanging information on legislative and scientific tools to combat crime, including information on crime threat analysis;
(d) exchanging best practices on the training of police officers and the use of specialized techniques to combat crime, with the possibility of arranging exchanges of experts and joint training activities;
(e) exchanging and analyzing information on narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, on their production and manufacturing places and methods, the channels and means used by drug traffickers, including the ways of concealment, as well as on the related analysis techniques;
(f) exchanging operational information for the purpose of identifying and locating persons, objects and money linked to activities related to the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances, to production places and methods, channels and means used by drug traffickers, as well as to the relevant concealment techniques;
(g) taking the necessary measures to coordinate the implementation of special investigative techniques, such as controlled deliveries, surveillance and undercover operations;
(h) exchanging information on methods employed to combat trafficking in human beings and smuggling of migrants across borders;
(i) exchanging information on passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps in order to detect forged documents;
(j) executing the concrete requests for assistance contemplated in Article 4;
(k) the possible exchange of Liaison Officers to be posted in the relevant Countries;
(l) the possible mutual exchange of police experts for periods agreed by the Parties in order to promote and implement joint operations;
(m) exchanging such other information as one competent authority may deem to be of interest to the authority of the other Party
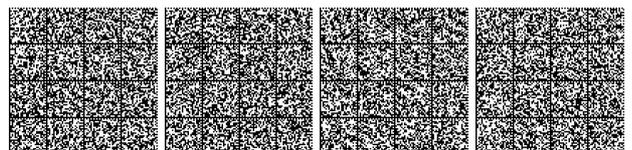
Article 4
REQUESTS FOR ASSISTANCE

(1) Cooperation within the framework of this Agreement shall take place on the basis of requests for assistance from the interested competent authority or on the initiative of the competent authority which deems such assistance to be of interest to the other competent authority.

(2) Requests for assistance shall be made in writing. In cases of emergency, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.

(3) Requests for assistance shall contain:
- (a) the name of the competent authority of the Party which applies for assistance and the name of the competent authority of the Party to which application for assistance has been made;
- (b) details of the case;
- (c) the purpose of and grounds for the request;
- (d) a description of the requested assistance;
- (e) any other information which may assist in the effective execution of the request.

(4) Cooperation can be carried out through the contact points established by the competent authorities of the Parties.

Article 5
REFUSAL OF ASSISTANCE

(1) The request for assistance sent in accordance to the provisions of this Agreement may be refused if the requested competent authority deems the execution of the request to be detrimental to the human rights and fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests of its State or deems it to be in conflict with the domestic law in force in its Country or its international obligations.

(2) The request for assistance may also be refused if execution of the request implies an excessive burden on the resources of the requested competent authority.

(3) If possible, the requested competent authority - before taking a decision to refuse the requested assistance in terms of this Agreement - shall consult with the requesting competent authority in order to establish whether the assistance may be granted on the conditions determined by requested competent authority. If the requesting competent authority agrees to receive assistance under the suggested conditions, it shall comply with these conditions.

(4) Requested competent authority shall notify the requesting competent authority in writing about full or partial refusal to execute the request with an explanation of the reasons for such refusal.
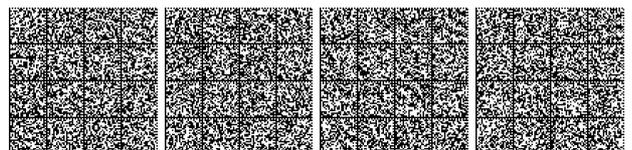
Article 6
EXECUTION OF REQUESTS

(1) The requested competent authority shall take all the necessary measures to ensure the prompt and full execution of requests.

(2) The requesting competent authority shall be notified immediately of any circumstances hampering the execution of the request or causing considerable delay in its execution.

(3) If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested competent authority, it shall immediately notify the requesting competent authority accordingly.

(4) The requested competent authority may request such further information as it deems necessary to duly execute the request.

(5) The requested competent authority shall inform the requesting competent authority about the results of the execution of the request, as soon as possible.

Article 7
LIMITS RELATING TO THE USAGE OF PERSONAL DATA AND CLASSIFIED INFORMATION

(1) The Parties agree that personal data transferred within the framework of this Agreement shall be used and stored only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions of the national legislation and the provisions contained in international conventions on human rights to which both Parties are members.

(2) The transfer of personal data between the competent authorities of the Parties, determined by this Agreement, shall be performed in accordance to the national legislation of the Parties, thus respecting the conditions defined by the Parties performing the personal data transfer, as well as in accordance to the conditions and principles for personal data protection.

(3) Each Party shall ensure a level of protection of the personal data supplied under this Agreement adequate to the level ensured by the other Party. It shall adopt the necessary technical and organizational measures to safeguard personal data against any accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons or against any unauthorized form of processing.

(4) Information and documents received from a competent authority in accordance with this Agreement shall not be disclosed to other subjects, States or international organizations except with the prior written consent of the providing competent authority.

(5) At the request of the supplying Party, the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.
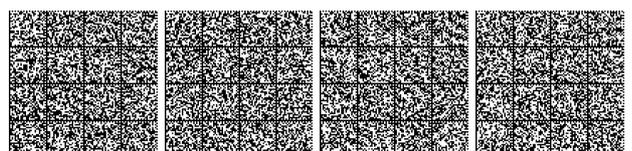
(6) Where one of the Parties of this Agreement becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.

(7) Each Party shall notify the other if it becomes aware that personal data it has transferred to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.

(8) The classified information shall be exchanged and protected between the Parties in accordance to the provisions from the national legislation, as well as in line to international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are members.

(9) The manner and the measures of protection of the communication information systems through which classified information shall be exchanged between the Parties are determined in accordance to national legislation and to the international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are members.

Article 8
MEETINGS AND CONSULTATIONS

(1) For the practical implementation of the provisions of this Agreement, representatives of the competent authorities of the two Parties may, when necessary, have meetings and consultations with a view of assessing progress made in terms of this Agreement and discussing and improving cooperation.

(2) The meetings shall take place on the territory of the Republic of Macedonia, or on the territory of the Italian Republic.

Article 9
EXPENSES AND COSTS

(1) Ordinary expenses incurred in processing a request in terms of this Agreement shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed upon in writing. Should the request involve high or extraordinary expenses, the Parties shall consult each other in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which the expenses shall be borne.

(2) Unless otherwise agreed, the costs of meetings shall be borne by the receiving Party. Unless otherwise agreed the travel and accommodation costs shall be borne by the sending Party.

Article 10
WORKING LANGUAGE

The competent authorities - in the course of their cooperation in accordance with this Agreement - shall use English as working language.
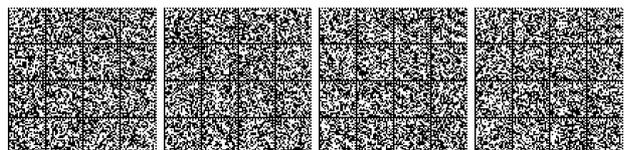
Article 11
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiations through diplomatic channels.

Article 12
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

(1) This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the last written notification whereby the Parties inform each other through diplomatic channels that their respective national legal conditions for its entry into force have been fulfilled.

(2) This Agreement shall remain into force until one of the Parties notifies the other Party in written form through diplomatic channels for the intention to terminate this Agreement. In that case the Agreement shall cease to be effective after six (6) months from the date of the receipt of the termination note.

(3) The Parties, upon mutual written consent may amend or supplement this Agreement. The agreed amendments and supplement shall enter into force in accordance with the same procedure set in paragraph 1 of this article.

IN WITNESS THEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in two originals, each in Macedonian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation the English text shall prevail.

DONE at ...Rome..., on this day the 1st of December...
in this year ...2014...

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
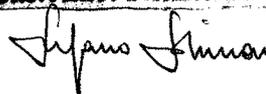
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2182):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) in data 29 dicembre 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 gennaio 2016 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 febbraio 2016 e 28 marzo 2017.

Esaminato in Aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4467):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 maggio 2017 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 13 luglio 2017.

Esaminato in Aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novembre 2017.

17G00204

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **194**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
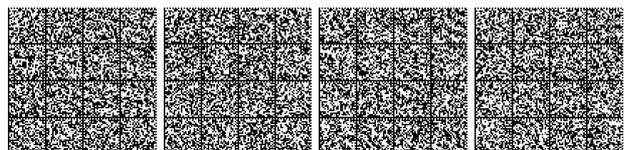
ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica italiana (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;

- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa, fatti salvi gli accordi regionali, rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.
Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali assunti e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Art. 2.
Cooperazione generale

1. ATTUAZIONE

a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali determineranno le linee guida di tale cooperazione e prevedranno la denominazione, i luoghi e le date delle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle medesime.

b. Il piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, previo comune accordo, dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati.

c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e dal Ministero della difesa della Repubblica italiana.

d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Mozambico ed in Italia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

2. CAMPI

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

a. politica di sicurezza e di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di beni e servizi per la difesa;

c. operazioni a supporto della pace ed umanitarie;

d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;

e. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

f. formazione ed addestramento in campo militare;

g. attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;

h. servizi di sanità militare;

i. storia militare;

j. sport militare;

k. altri settori che potranno essere di interesse comune per le Parti.

3. MODALITÀ

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni a enti civili e militari;

b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi militari e civili della Difesa;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni a supporto della pace ed umanitarie;

h. visite di navi ed aeromobili militari;

i. scambio nel campo delle attività culturali e sportive;

j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa;

k. altri settori militari che potranno essere di interesse comune per le Parti.

Art. 3.
Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
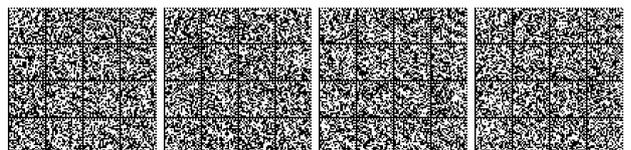
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante (PO) fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate a tutto il personale della Parte inviante (PI) che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la PI ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

Art. 4.
Giurisdizione

1. Le Autorità della PO hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato a seguito del presente Accordo, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione nazionale.

2. Tuttavia, le Autorità della PI hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante -, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della PI;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - dovuto a comportamento intenzionale o negligente - compiuto nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della PO prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della PI, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, in caso siano pronunciate, non saranno eseguite.

Art. 5.
Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione all'esercizio della propria missione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo mutuo accordo, a carico della PI.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previo mutuo accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

Art. 6.
Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

1. CATEGORIE DI ARMAMENTI

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano di cooperare nelle seguenti categorie di armamenti:

a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;

b. aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;

c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

d. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;

e. armamento di medio e grosso calibro e relative munizioni;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di monitoraggio;

g. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;

i. materiali blindati appositamente costruiti;

j. materiali e equipaggiamenti specifici per l'addestramento militare;

k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti, senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale.

2. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Le attività nell'area dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione delle apparecchiature militari.

Le reciproche acquisizioni di apparecchiature di interesse delle rispettive Forze armate avverranno nell'ambito del presente Accordo e potranno essere attuate attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Le Parti concordano di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 7.
Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutta la proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
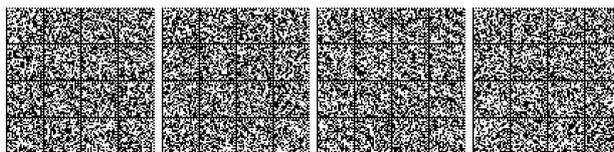
Art. 8.
Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorità per la sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica del Mozambico	Corrispondenza (in inglese)	Per la Repubblica italiana
Muito Secreto	Top Secret	Segretissimo
Secreto	Secret	Segreto
Confidencial	Confidential	Riservatissimo
Restrito	Restricted	Riservato

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle per l'esercizio delle proprie funzioni e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la sicurezza della Parte originatrice.

8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico strumento sulla materia che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità per la sicurezza.

9. Le Parti si impegnano a non divulgare e/o a non riesportare a terze Parti le informazioni o i materiali classificati acquisiti senza preventivo consenso scritto della Parte originatrice.

Art. 9.
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Art. 10.
Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive normative nazionali.

3. I programmi di esecuzione che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato del Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e del Ministero della difesa della Repubblica italiana, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri delle Parti e le competenti Autorità per la sicurezza per gli aspetti concernenti le informazioni classificate, qualora possibile.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici.

5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Accordo.

Art. 11.
Durata e termine

1 . Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo.

2. La denuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.
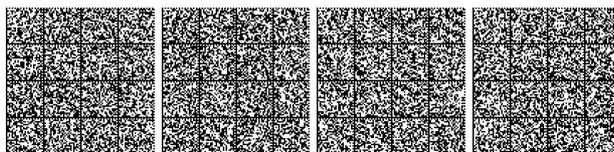
Art. 12.
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 19. III. 2014 in due originali, ciascuno in lingua portoghese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
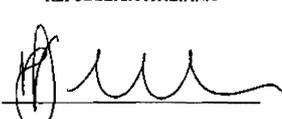
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2183):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa Roberta Pinotti (GOVERNO RENZI-I) in data 29 dicembre 2015.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 28 gennaio 2016 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 febbraio 2016 e 28 marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4468):

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente l'11 maggio 2017 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), X (Att. produttive).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 19 luglio 2017.

Esaminato in aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novembre 2017.

17G00205

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2017, n. **195**.

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
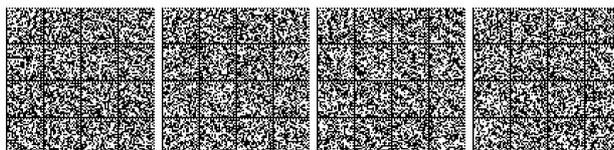
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni»;

Visto l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto l'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante «Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai regolamenti concernenti il riordino, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, concernente il regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» che prevede, tra l'altro, l'attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso «iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concernente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

Viste le linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;

Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con le quali sono state definite le linee guida del primo biennio dei percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state definite le linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi dei nuovi ordinamenti, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le linee guida relative ai percorsi opzionali, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l'istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori» in risposta alla comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;

Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

Visto l'Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 aprile 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 agosto 2017;

Udito il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza di sezione del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 2.

Destinatari

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
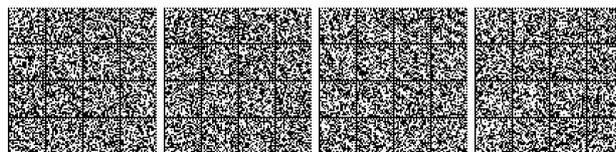
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

Art. 3.

Modalità di svolgimento dell'alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4.

Diritti e doveri degli studenti

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
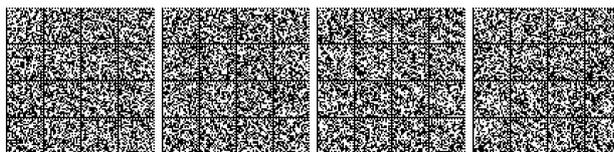
11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 5.

Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità *e-learning*, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo *status* dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Art. 6.

Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:

a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;

b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono
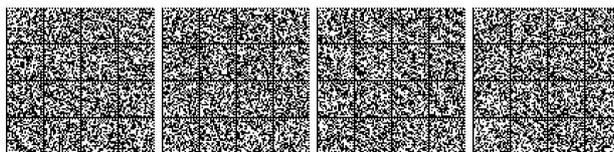
presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

5. La commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.

7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 2017

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1997, n. 289.

— La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2007, n. 10.

— La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:

«Art. 2 *(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)*. — (*Omissis*).

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
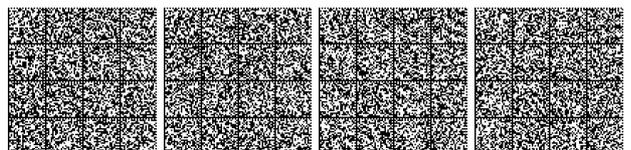
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.».

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.

— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento ordinario.:

«Art. 52 *(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori* - ITS). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum* funzionali e strutturali.

2-*bis*. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 16 gennaio, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2013, n. 39.

— Si riporta l'art. 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2013, n. 39:

«Art. 5 *(Potenziamento dell'offerta formativa)*. — (*Omissis*).

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'art. 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.».

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1994, n. 79.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1998, n. 175.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge

1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191:

«Art. 4 *(Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado).* — (*Omissis*).

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 (Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico - Decreto n. 99), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2010, n. 48.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2012, n. 170.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2012, n. 170.

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), è pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/C 111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, è pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) - (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/C88/01/UE del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2014, n. C 88.

— L'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (repertorio atti n. 221/CSR), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2012, n. 8.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 1, comma 39, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:

«Art. 1. — (*Omissis*).

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249:

«Art. 5-*bis (Patto educativo di corresponsabilità).* — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 16 gennaio, n. 13, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249:

«Art. 5 *(Impugnazioni).* — 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale
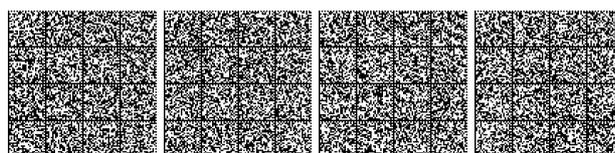
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 37 *(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)*. — 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-*bis*. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
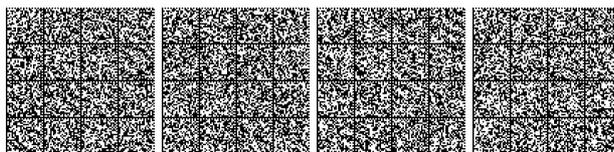
disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-*bis*. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e dell'art. 37, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.».

— Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 41 *(Sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-*bis*. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

[*a)* in fase preassuntiva];

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e-bis*) ed *e-ter*) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera *c)*, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3*A* e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.».

— Si riportano gli articoli 1 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

«Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
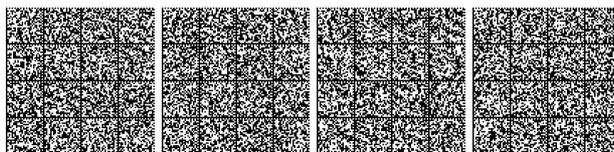
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione area, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.».

«Art. 4. — Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere *a)* e *b)*, del Concordato tra la Santa sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse.

— Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si vedano le note alle premesse.

17G00214
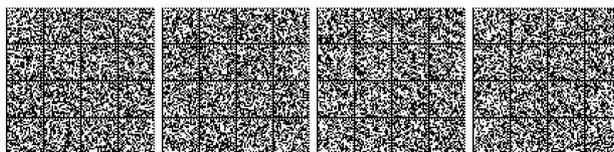
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2017.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 18 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 7.1 sono soppresse le parole: «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE, a decorrere dal 1° gennaio 2018» sino alla fine del paragrafo, e le relative note;

b) al paragrafo 3.12 sono soppresse le seguenti parole della relativa nota: «, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi" (in tali casi l'entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari
interni e territoriali
del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO

17A08504
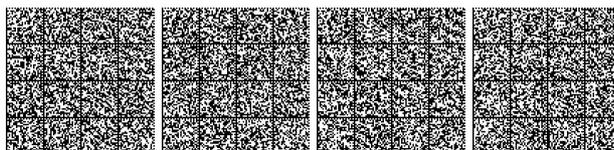
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 2017.

Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 3-*bis*, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato, ... dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ...»;

Visto, altresì, che ai sensi del suddetto art. 3-*bis*, il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto che, in base al sopracitato art. 3-*bis*, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al medesimo articolo si provvede, per l'anno 2016, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le richieste dei comuni, relative all'annualità 2016, riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Riscontrato che a fine esercizio 2016, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili somme pari ad euro 25.000.000,00 e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al già citato art. 3-*bis*;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi del sopracitato art. 3-*bis*, ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-*bis*, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente richiedente, è determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

Art. 2.

Concessione del contributo

1. Per l'anno 2016, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concesso, ai sensi dell'art. 3-*bis*, decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.000,00, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2015, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente riassegnate sul capitolo 1355.

2. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2017

Il direttore centrale: VERDE

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2312

ALLEGATO *A*
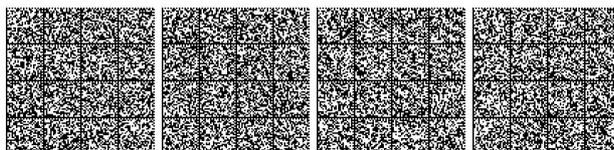
INCREMENTO MASSA ATTIVA- ANNO 2016

CODICE ENTE OSL	ENTE	PR.	ANNO	ABIT.	abitanti	DATA DELIBERA	MASSA PASSIVA	incremento massa attiva ARROTONDATA
9190210050	ACI SANT'ANTONIO(514)	CT	2013	17247	5000	30/12/2013	1.405.418,88	533.697,67
9180670030	ANOIA(498)	RC	2013	2254	2254	04/05/2013	1.976.780,75	240.590,91
9130230030	ARI(532)	CH	2014	1146	1146	03/10/2014	341.000,00	122.323,51
9190760010	AUGUSTA(555)	SR	2015	36482	5000	30/07/2015	19.162.669,00	533.697,67
9190550060	BAGHERIA(523)	PA	2013	54185	5000	19/05/2014	21.104.266,59	533.697,67
9180670130	BOVA MARINA(487)	RC	2012	3873	3873	21/11/2012	992.776,87	413.402,22
9190480070	BROLO(545)	ME	2013	5829	5000	23/02/2015	11.800.000,00	533.697,67
9150200120	CANCELLO ED ARNONE(551)	CE	2015	5676	5000	30/07/2015	14.576.327,19	533.697,67
9150200150	CAPUA(505)	CE	2013	19029	5000	28/08/2013	7.827.684,06	533.697,67
9150110150	CASALDUNI(519)	BN	2013	1476	1476	27/03/2014	5.501.793,88	157.547,55
9160410150	CASARANO(535)	LE	2014	20419	5000	24/10/2014	13.297.148,50	533.697,67
9150200000	CASERTA AP(559)	CE	2015	923113	5000	29/12/2015	40.822.087,00	533.697,67
9150510240	CASTELLAMMARE DI STABIA(511)	NA	2013	65845	5000	10/12/2013	2.461.743,94	533.697,67
9190550250	CEFALU'(544)	PA	2014	14393	5000	03/03/2015	14.319.119,89	533.697,67
9180250370	CERISANO(533)	CS	2014	3281	3281	30/09/2014	1.411.773,56	350.212,41
9150110230	CERRETO SANNITA(558)	BN	2016	3973	3973	06/12/2015	2.189.373,97	424.076,17
9180220280	CHIARAVALLE CENTRALE(541)	CZ	2015	5877	5000	30/12/2014	8.576.041,48	533.697,67
9130230230	CIVITALUPARELLA(560)	CH	2016	358	358	20/12/2015	645.000,00	38.212,75
9130230240	CIVITELLA MESSER RAIMONDO(554)	CH	2015	861	861	05/08/2015	40.288,05	91.902,74
9180220340	CROPANI(540)	CZ	2015	4701	4701	29/12/2014	6.717.444,77	501.782,55
9180970120	CUTRO(557)	KR	2015	10466	5000	15/09/2015	13.807.903,47	533.697,67
9180670320	FEROLETO DELLA CHIESA(531)	RC	2014	1745	1745	25/09/2014	1.880.691,40	186.260,49
9180220540	GASPERINA(515)	CZ	2013	2150	2150	17/12/2013	2.438.000,00	229.490,00
9180250600	GRIMALDI(543)	CS	2015	1720	1720	29/01/2015	2.404.524,08	183.592,00
9190650050	ISPICA(497)	RG	2013	15133	5000	27/04/2013	12.100.000,00	533.697,67
9150510380	LACCO AMENO(538)	NA	2014	4644	4644	02/01/2015	4.792.367,01	495.698,40
9190760110	LENTINI(542)	SR	2014	24048	5000	16/01/2015	4.917.652,13	533.697,67
9190210270	MIRABELLA IMBACCARI(549)	CT	2014	5118	5000	29/06/2015	9.312.521,43	533.697,67
9180670520	MONASTERACE(499)	RC	2013	3317	3317	16/05/2013	3.079.552,25	354.055,03
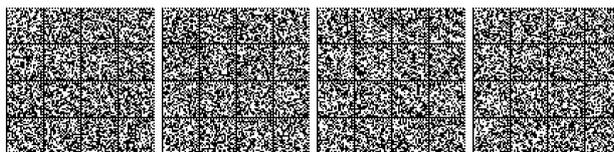
9150200530	ORTA DI ATELLA(546)	CE	2015	26763	5000	28/05/2015	19.237.920,54	533.697,67
9130380660	PACENTRO(504)	AQ	2013	1199	1199	21/08/2013	668.284,95	127.980,70
9190210310	PALAGONIA(524)	CT	2014	16596	5000	04/06/2014	26.211.529,17	533.697,67
9180250920	PAOLA(484)	CS	2012	16866	5000	29/10/2012	2.459.475,62	533.697,67
9150200560	PIANA DI MONTE VERNA(526)	CE	2014	2380	2380	29/07/2014	250.000,00	254.040,09
9170640620	POTENZA(536)	PZ	2014	66405	5000	20/11/2014	26.000.000,00	533.697,67
9150080760	QUINDICI(552)	AV	2015	1954	1954	11/08/2015	3.799.000,00	208.569,05
9150200660	RAVISCANINA(525)	CE	2014	1388	1388	17/07/2014	3.200.000,00	148.154,47
9150200670	RECALE(513)	CE	2013	7602	5000	07/12/2013	4.994.038,11	533.697,67
9180970190	ROCCA DI NETO(553)	KR	2015	5681	5000	14/08/2015	4.955.572,49	533.697,67
9150080770	ROCCABASCERANA(527)	AV	2014	2378	2378	11/08/2014	2.051.268,89	253.826,61
9160310410	RODI GARGANICO(547)	FG	2015	3722	3722	29/06/2015	2.985.221,02	397.284,55
9150200740	SAN CIPRIANO D'AVERSA(510)	CE	2013	13462	5000	25/11/2013	18.500.000,00	533.697,67
9180251200	SAN GIOVANNI IN FIORE(521)	CS	2014	17750	5000	03/05/2014	8.556.999,81	533.697,67
9150200770	SAN MARCELLINO(530)	CE	2014	12889	5000	30/09/2014	41.478.661,35	533.697,67
9160310450	SAN MARCO IN LAMIS(550)	FG	2015	14034	5000	20/07/2015	15.994.086,26	533.697,67
9160310470	SAN NICANDRO GARGANICO(488)	FG	2012	16054	5000	07/12/2012	2.369.473,88	533.697,67
9150200780	SAN NICOLA LA STRADA(539)	CE	2014	21372	5000	31/12/2014	7.872.975,47	533.697,67
9190210470	SANTA VENERINA(495)	ME	2013	8364	5000	12/03/2013	2.121.620,78	533.697,67
9190480920	SCALETTA ZANCLEA(548)	RC	2015	2194	2194	26/06/2015	7.657.243,80	234.186,54
9180670850	SCILLA(485)	CT	2012	5139	5000	26/10/2012	11.918.712,69	533.697,67
9190210480	SCORDIA(537)	CS	2014	17153	5000	13/12/2014	14.039.539,48	533.697,67
9180251400	SERRA D'AIELLO(522)	CZ	2014	513	513	30/04/2014	668.251,98	54.757,38
9180221260	SERSALE(503)	RC	2013	4773	4773	26/07/2013	1.226.414,80	509.467,82
9180670880	SIDERNO(512)	CZ	2013	16900	5000	20/12/2013	1.308.462,74	533.697,67
9180221380	SQUILLACE(528)	PE	2014	3413	3413	19/09/2014	4.158.477,52	364.302,03
9130600440	TURRIVALIGNANI(506)	LU	2013	881	881	19/09/2013	610.587,47	94.037,53
9090430330	VIAREGGIO(529)	VV	2014	61238	5000	02/10/2014	99.773.811,11	533.697,67
9181030000	VIBO VALENTIA AP(508)	VV	2013	163216	5000	30/10/2013	22.667.467,29	533.697,67
9181030470	VIBO VALENTIA(502)	AQ	2013	33366	5000	21/06/2013	29.881.560,55	533.697,67
9130381020	VILLALAGO(507)	FG	2013	587	587	29/10/2013	3.767.366,16	62.656,11
9160310601	ZAPPONETA(489)		2013	3334	3334	10/12/2012	6.662.361,36	355.869,61
					234.215			25.000.000,00

17A08522

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2017.

Approvazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104 (2015/XA);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2016, n. 38, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;

Visto il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale ad integrazione del piano assicurativo agricolo 2017 sono state ampliate le coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione della Commissione C(2017) 5670 dell'8 agosto 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Tenuto conto che nell'ambito del citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – è designata quale Autorità di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

Considerato il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i.;

Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Basilicata, e della Regione Sardegna;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, delle organizzazioni professionali agricole e dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;
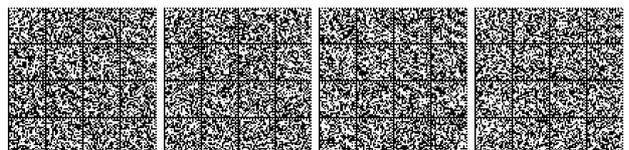
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Considerato che è in corso la modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali indicate nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate sono individuate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);

e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;

f) polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera *b)*. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causali-

tà tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste nel medesimo allegato.

8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.

12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. L'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso, ai fini del risarcimento in caso di danno, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

Art. 4.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema di gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.

5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera *b)* del medesimo decreto.

Art. 5.

Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo.

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 4 al presente decreto.
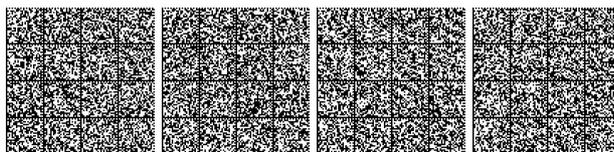
3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, calcolata secondo quanto previsto nell'allegato 3 al presente decreto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

6) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*: fino al 60% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

5. A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lett. *a)*, punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.

Art. 6.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;

f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)* seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. Nel caso in cui non è possibile rispettare i termini di cui al comma 1 e tale situazione non è imputabile alle parti interessate, con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

Art. 7.

Modifiche al piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali e/o europee, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899

ALLEGATO *1*
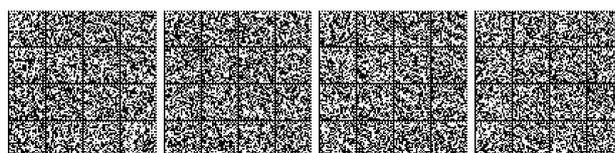
1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE BIANCA
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGRETTO
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETOLA DA COSTA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
CRESCIONE
FINOCCHI
FRAGOLE
LATTUGHE E INDIVIE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO/CICORIA
RAVANELLO
RUCOLA
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINE
LEGUMINOSE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO
LOIETTO

Segue **FORAGGERE**
LUPINELLA
SULLA
TRIFOGLIO
VECCIA
FORAGGERE DA SEME
PRATI E PRATI PASCOLO
PASCOLO
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE

FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO
ORNAMENTALI
FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE DA ORTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Piante da fiore
Palme
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ANETO
BORRAGINE
LUPPOLO
CAPPERO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnels
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA
BAMBÙ
TAPPETO ERBOSO
CRISANTEMO DA SEME
OLIVELLO SPINOSO
ERBACEE DA BIOMASSA

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
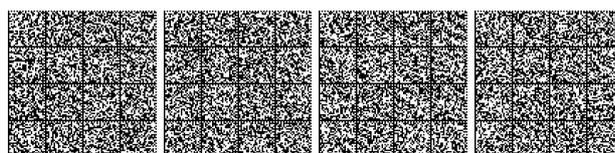
1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista organizzazione mondiale sella sanità animale (OIE) 2017
BRUCELLOSI	Lista OIE 2017
PLEUROPOLMONITE	Lista OIE 2017
TUBERCOLOSI	Lista OIE 2017
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista OIE 2017
BLUE TONGUE	Lista OIE 2017
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista OIE 2017
CARBONCHIO EMATICO	Lista OIE 2017
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista OIE 2017
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2017

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie	
PESTE SUINA CLASSICA	Lista OIE 2017
VESCICOLARE SUINA	Decisione 2009/470/CE - Allegato I
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2017
Facoltative	
PESTE SUINA AFRICANA	Lista OIE 2017
TRICHINELLOSI	Lista OIE 2017
MORBO DI AUJESZKY	Lista OIE 2017
BRUCELLOSI SUINA	Lista OIE 2017
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista OIE 2017

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie	
BLUE TONGUE	Lista OIE 2017
BRUCELLOSI	Lista OIE 2017
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2017
Facoltative	
SCRAPIE	Lista OIE 2017
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista OIE 2017
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista OIE 2017
FEBBRE Q	Lista OIE 2017
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2017
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista OIE 2017
VISNA - MAEDI	Lista OIE 2017

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE	Lista OIE 2017

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA	Lista OIE 2017
SALMONELLOSI	Lista OIE 2017
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista OIE 2017
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista OIE 2017

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA	Lista OIE 2017
PESTE EUROPEA	Lista OIE 2017

Facoltative

VARROASI	Lista OIE 2017
ACARIOSI	Lista OIE 2017
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista OIE 2017

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA	Lista OIE 2017
ANEMIA INFETTIVA	Lista OIE 2017

Facoltative

ARTERITE VIRALE	Lista OIE 2017
INFLUENZA EQUINA	Lista OIE 2017

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI	Lista OIE 2017
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista OIE 2017

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

ALLEGATO 2
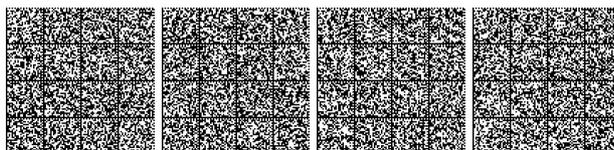
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
ACTINIDIA	C01	100 kg/ha
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 kg/ha
AGLIO	D01	100 kg/ha
AGLIO DA SEME	L10	100 kg/ha
AGRETTO	L11	100 kg/ha
ALBICOCCHE	C02	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 kg/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 kg/ha
ANETO	L14	100 kg/ha
ANETO DA SEME	H38	100 kg/ha
ANICE	C80	100 kg/ha
ANICE STELLATO	H74	100 kg/ha
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 kg/ha
ANONE	L15	100 kg/ha
ARACHIDI	D53	100 kg/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 kg/ha
ARANCE PRECOCI	H02	100 kg/ha
ARNICA	L16	100 kg/ha
ASPARAGO	D03	100 kg/ha
ASTONI PIANTE FRUTTO	C81	unità/mq
AVENA	C43	100 kg/ha
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 kg/ha
AVENA DA SEME	L18	100 kg/ha
AVOCADO	H53	100 kg/ha
BAMBU'	L19	100 kg/ha
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 kg/ha
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 kg/ha
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 kg/ha
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 kg/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 kg/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 kg/ha
BASILICO	C82	100 kg/ha
BASILICO DA SEME	H26	100 kg/ha
BERGAMOTTO	C63	100 kg/ha
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 kg/ha
BIETOLA DA COSTA	D05	100 kg/ha
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 kg/ha
BIETOLA ROSSA	L23	100 kg/ha
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 kg/ha
BORRAGINE	H86	100 kg/ha
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 kg/ha
BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 kg/ha
CACHI	C36	100 kg/ha
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 kg/ha
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 kg/ha
CAMOMILLA	L24	100 kg/ha
CANAPA	D06	100 kg/ha
CANAPA DA SEME	C84	100 kg/ha
CAPPERO	L04	100 kg/ha
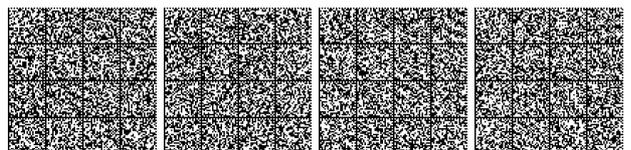
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
CARCIOFO	C27	capolino
CARDO	D07	100 kg/ha
CARDO DA SEME	L25	100 kg/ha
CAROTA	D08	100 kg/ha
CAROTA DA SEME	D46	100 kg/ha
CARTAMO	L26	100 kg/ha
CASTAGNE	D33	100 kg/ha
CAVOLFIORE	D09	100 kg/ha
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 kg/ha
CAVOLI DA SEME	C69	100 kg/ha
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 kg/ha
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 kg/ha
CAVOLO CINESE	L28	100 kg/ha
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 kg/ha
CAVOLO NERO	H55	100 kg/ha
CAVOLO RAPA	L30	100 kg/ha
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 kg/ha
CAVOLO VERZA	D11	100 kg/ha
CECI	D12	100 kg/ha
CEDRO	C64	100 kg/ha
CETRIOLI	D13	100 kg/ha
CETRIOLI DA SEME	C70	100 kg/ha
CICERCHIA	D54	100 kg/ha
CILIEGIE	C37	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 kg/ha
CILIEGIO ACIDO	L32	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
CIPOLLA DA SEME	C72	100 kg/ha
CIPOLLE	C54	100 kg/ha
CIPOLLINE	D14	100 kg/ha
COCOMERO	C33	100 kg/ha
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 kg/ha
COLZA	C32	100 kg/ha
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 kg/ha
COLZA DA SEME	D45	100 kg/ha
CORIANDOLO	C85	100 kg/ha
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 kg/ha
CRESCIONE	L34	100 kg/ha
CRESCIONE DA SEME	H76	100 kg/ha
CRISANTEMO DA SEME	L07	100 kg/ha
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 kg/ha
ECHINACEA RADICI	H98	100 kg/ha
ELICRISO	L35	100 kg/ha
ERBA CIPOLLINA	L36	100 kg/ha
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 kg/ha
ERBA MEDICA	D15	100 kg/ha
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 kg/ha
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 kg/ha
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 kg/ha
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 kg/ha
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 kg/ha
ERBAI MISTI	C89	100 kg/ha
FACELIA DA SEME	H97	100 kg/ha
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 kg/ha
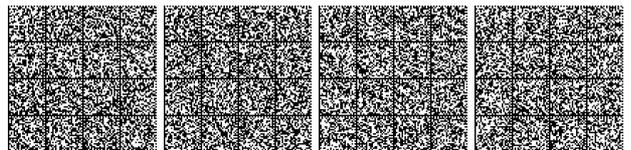
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
FAGIOLI DA SEME	D98	100 kg/ha	FRAGOLE	C38	100 kg/ha
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 kg/ha	FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 kg/ha	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 kg/ha	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	D34	pezzi/ha
FAGIOLINI	C47	100 kg/ha	FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 kg/ha
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 kg/ha	FRUMENTO DURO	H10	100 kg/ha
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 kg/ha	FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 kg/ha
FARRO	D16	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 kg/ha
FARRO DA SEME	L44	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 kg/ha
FAVA SECCA	L45	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO	H11	100 kg/ha
FAVA DA SEME	D97	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 kg/ha
FAVA FRESCA	D17	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 kg/ha
FAVINO	D18	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 kg/ha
FAVINO DA SEME	L46	100 kg/ha	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	mq
FESTUCA DA SEME	H95	100 kg/ha	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	mq
FICHI	C44	100 kg/ha	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	mq
FICO D'INDIA	C42	100 kg/ha	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 kg/mq
FIENO GRECO	H78	100 kg/ha	GELSO	D56	100 kg/ha
FINOCCHIO	D19	100 kg/ha	GENZIANA	L52	100 kg/ha
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 kg/ha	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 kg/ha
FIORDALISO	L47	100 kg/ha	GIRASOLE	C48	100 kg/ha
FIORI DI ZUCCHINA	H27	unità/ha	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 kg/ha
FIORI IN PIENO CAMPO	D20	unità/mq	GIRASOLE DA SEME	D48	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA	D25	unità/mq	GIUGGIOLE	H36	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	mq	GOJI	D95	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	unità/mq	GRANO SARACENO	H14	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	mq	INDIVIA DA SEME	C73	100 kg/ha
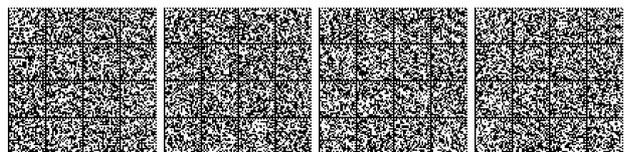
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
KUMQUAT	D35	100 kg/ha
LAMPONE	C52	100 kg/ha
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 kg/ha
LATTUGHE DA SEME	C74	100 kg/ha
LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 kg/ha
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 kg/ha
LENTICCHIE	D22	100 kg/ha
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	C24	100 kg/ha
LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	H04	100 kg/ha
LINO	C91	100 kg/ha
LINO DA SEME	H28	100 kg/ha
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 kg/ha
LOIETTO	H18	100 kg/ha
LOIETTO DA SEME	C92	100 kg/ha
LUPINELLA	H45	100 kg/ha
LUPINELLA DA SEME	L56	100 kg/ha
LUPINI	H17	100 kg/ha
LUPPOLO	H77	100 kg/ha
MAGGIORANA	L57	100 kg/ha
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 kg/ha
MAIS DA GRANELLA	C03	100 kg/ha
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 kg/ha
MAIS DA POP CORN	L59	100 kg/ha
MAIS DA SEME	C39	100 kg/ha
MAIS DOLCE	D24	100 kg/ha
MALVA	L60	100 kg/ha
MANDARANCE	C25	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 kg/ha
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 kg/ha
MANDARINI PRECOCI	H07	100 kg/ha
MANDORLE	C61	100 kg/ha
MANGO	L02	100 kg/ha
MELANZANE	C58	100 kg/ha
MELE	C04	100 kg/ha
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 kg/ha
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 kg/ha
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 kg/ha
MELISSA SEMI	L61	100 kg/ha
MELISSA	L62	100 kg/ha
MELOGRANO	H35	100 kg/ha
MELONI	C34	100 kg/ha
MENTA DOLCE	L63	100 kg/ha
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 kg/ha
MENTA SEMI	L65	100 kg/ha
MENTUCCIA	L66	100 kg/ha
MIGLIO	C93	100 kg/ha
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 kg/ha
MIRTILLO	C51	100 kg/ha
MIRTO	D37	100 kg/ha
MORE	C66	100 kg/ha
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 kg/ha
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	unità/mq
NETTARINE	C05	100 kg/ha
NETTARINE PRECOCI	C06	100 kg/ha
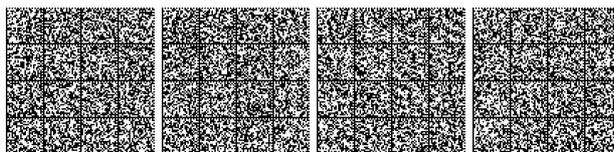
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 kg/ha	PEPERONCINO	H24	100 kg/ha
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 kg/ha	PEPERONI	C22	100 kg/ha
NOCCIOLE	C59	100 kg/ha	PERE	C07	100 kg/ha
NOCE PIANTE	D42	unità/mq	PERE PRECOCI	C08	100 kg/ha
NOCI	D38	100 kg/ha	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 kg/ha
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 kg/ha	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 kg/ha
OLIVE OLIO	C41	100 kg/ha	PESCHE	C09	100 kg/ha
OLIVE TAVOLA	C40	100 kg/ha	PESCHE PRECOCI	C10	100 kg/ha
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	mq	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 kg/ha
OLIVO IN VASO	H93	unità/mq	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 kg/ha
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	mq	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	C11	unità/mq
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	mq	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	mq
ORIGANO	L67	100 kg/ha	PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	mq
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	mq	PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	unità/mq
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	mq	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 kg/ha
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	mq	PIOPPO	D41	cadauno
ORTICA	L68	100 kg/ha	PISELLI SECCHI	L72	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	mq	PISELLI FRESCHI	C46	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	mq	PISELLO DA SEME	D47	100 kg/ha
ORZO	C29	100 kg/ha	PISELLO PROTEICO	C96	100 kg/ha
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 kg/ha	PISTACCHIO	C57	100 kg/ha
ORZO DA SEME	D60	100 kg/ha	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 kg/ha
PASCOLO	L97	100 kg/ha	POMODORO CONCENTRATO	C12	100 kg/ha
PASSIFLORA	L70	100 kg/ha	POMODORO DA TAVOLA	C13	100 kg/ha
PASTONE DI MAIS	L09	100 kg/ha	POMODORO PELATO	C14	100 kg/ha
PATATA DA SEME	H16	100 kg/ha	POMPELMO	D36	100 kg/ha
PATATE	C35	100 kg/ha	PORRO	D27	100 kg/ha
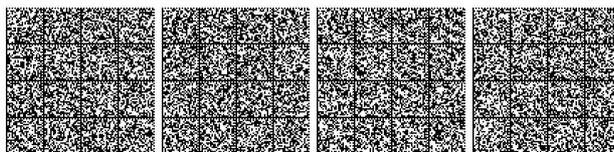
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
PORRO DA SEME	C75	100 kg/ha	SEDANO	D30	100 kg/ha
PRATO PASCOLO	C98	100 kg/ha	SEGALE	D31	100 kg/ha
PRATO POLIFITA	C97	100 kg/ha	SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 kg/ha
PREZZEMOLO	C99	100 kg/ha	SEGALE DA SEME	D65	100 kg/ha
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 kg/ha	SENAPE BIANCA	H41	100 kg/ha
PSILLIO	H42	100 kg/ha	SOIA	C31	100 kg/ha
QUINOA	D94	100 kg/ha	SOIA DA BIOMASSA	L80	100 kg/ha
RADICCHIO	D28	100 kg/ha	SOIA DA SEME	L81	100 kg/ha
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	100 kg/ha	SOIA EDAMAME	D99	100 kg/ha
RAPA	D61	100 kg/ha	SORGO	C30	100 kg/ha
RAPA DA SEME	C76	100 kg/ha	SORGO DA BIOMASSA	L82	100 kg/ha
RAVANELLO	D29	100 kg/ha	SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 kg/ha
RAVANELLO DA SEME	C77	100 kg/ha	SORGO DA SEME	H39	100 kg/ha
RIBES	C62	100 kg/ha	SPINACIO	C56	100 kg/ha
RISO	C15	100 kg/ha	SPINACIO DA SEME	C78	100 kg/ha
RISO DA SEME	L73	100 kg/ha	SUGHERETE	H23	100 kg/ha
RISO INDICA	D63	100 kg/ha	SULLA	H19	100 kg/ha
RISO INDICA DA SEME	L74	100 kg/ha	SULLA DA SEME	H89	100 kg/ha
ROSA CANINA	D39	100 kg/ha	SUSINE	C16	100 kg/ha
ROSMARINO	L75	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI	C17	100 kg/ha
RUCOLA	L76	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 kg/ha
RUCOLA DA SEME	H29	100 kg/ha	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 kg/ha
SALVIA	L77	100 kg/ha	TABACCO	C18	100 kg/ha
SATSUMA	C60	100 kg/ha	TAPPETO ERBOSO	H91	mq
SCALOGNO	D64	100 kg/ha	TARASSACO RADICI	L84	100 kg/ha
SCALOGNO DA SEME	L78	100 kg/ha	TIMO	L85	100 kg/ha
SEDANO DA SEME	H56	100 kg/ha	TRIFOGLIO	H20	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 kg/ha
TRITICALE	C49	100 kg/ha
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 kg/ha
TRITICALE DA SEME	H40	100 kg/ha
TRITORDEUM	L87	100 kg/ha
UVA DA TAVOLA	C19	100 kg/ha
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 kg/ha
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 kg/ha
UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 kg/ha
UVA DA VINO DOP	H80	100 kg/ha
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 kg/ha
UVA DA VINO IGP	H81	100 kg/ha
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 kg/ha
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 kg/ha
UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 kg/ha
UVA SPINA	D66	100 kg/ha
VECCIA	L88	100 kg/ha
VECCIA DA SEME	L89	100 kg/ha
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	mq
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	C53	unità/mq
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	unità/mq
VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	C55	mq
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	unità/mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	mq
VIVAI DI PIOPPI	C65	unità/mq
VIVAI DI VITI	C21	unità/mq
VIVAI INDUSTRIALI	H71	mq
ZAFFERANO	H25	g/ha
ZAFFERANO BULBI	H34	cadauno
ZUCCA	D32	100 kg/ha
ZUCCA DA SEME	C79	100 kg/ha
ZUCCHINA FIORE	D68	100 kg/ha
ZUCCHINE	C50	100 kg/ha
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 kg/ha

ALLEGATO *3*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] X 100. Per aree territoriali si intendono il comune e la provincia. In caso di differenze sostanziali di quotazione tra i diversi rischi abbinati, a parità di tipologia di polizza e di numero di rischi, al fine di garantire una maggiore omogeneità degli effetti della parametrazione nell'ambito della verifica della ragionevolezza della spesa, i parametri possono essere calcolati con un maggiore livello di dettaglio. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo.

3 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera f), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.-

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
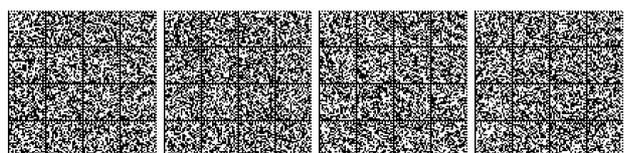
STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

[(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

ALLEGATO *4*

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche
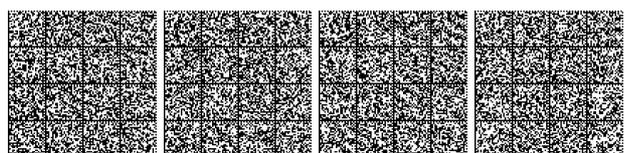
l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.
In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

ALLEGATO *5*
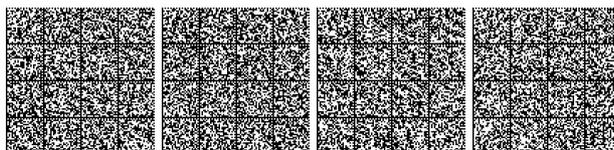
POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2 lettera a) del presente Piano assicurativo agricolo, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata, nei termini previsti dal piano assicurativo individuale (PAI) ai sensi del Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o index based:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
f) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.
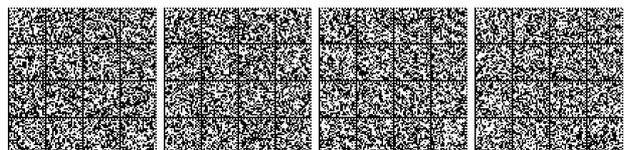
A - POLIZZE RICAVO

2. Regime di aiuto

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.

2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

3. *Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi*

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui al punto 2, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I prezzi di cui al punto 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.

3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi)

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1 punto 1.1.

2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al punto 1 lettera d) e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al punto 1, lettera c..
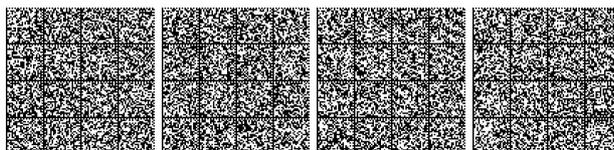
3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 3 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.
3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2018, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose di cui all'allegato 1 punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al punto 1, lettera h) del presente allegato, a cui possono essere aggiunti l'insieme dei rischi di cui all'allegato 1 punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie).
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali index based

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali index based, delle produzioni vegetali di cui al punto 7, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
2. I prezzi di cui al punto precedente devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.
3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al punto 8.1 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

9. Requisiti delle polizze sperimentali index based

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere: - una soglia di danno per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
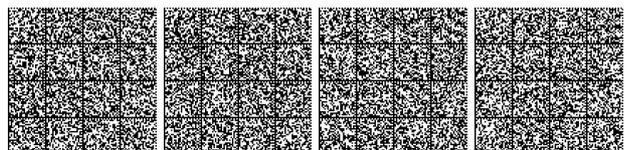
- un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno:

  a) a causa di un andamento climatico avverso, come definito al punto 1, lettera h del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
  i) indici biologici, come definiti al punto 1, lettera g (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
  ii) indici meteorologici, di cui al punto 1, lettera f (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;

  b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3, commi 4 e 5;

- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

2. Considerato il carattere sperimentale ed innovativo di questa tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni di cui al precedente punto proposti dalle Compagnie di Assicurazione sono sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico .

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali index based

1. Sulle polizze sperimentali *index based* è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 3- metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

11. Controlli

1. L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e dal presente Piano assicurativo.
2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti al punto 6.1 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompensazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSRN 2014/2020.

17A08524
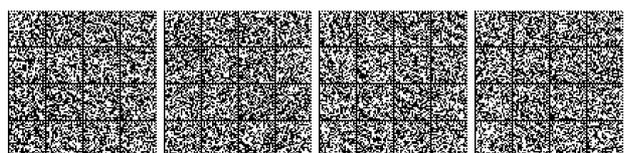
DECRETO 30 novembre 2017.

Iscrizione di varietà di colza e soia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Colza				
Codice SIAN	Varietà	Tipo ibrido	Contenuto acido erucico	Responsabile della conservazione in purezza
17102	Sienna	HS	00	Maisadour Semences

Soia		
Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
16912	NAV802	Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.A

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2017

Il direttore generale: GATTO

17A08523

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tessile Matesina società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Piedimonte Matese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2014 n. 377, con il quale la società cooperativa «Tessile Matesina società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Piedimonte Matese (Caserta) (codice fiscale 02675620617) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Fernando Del Rosso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alfonso Soldani, (codice fiscale SLDLNS49P09C069V), nato a Castelcivita (Salerno) il 9 settembre 1949, domiciliato in Pellezzano (Salerno), via Filanda n. 3, in sostituzione del dott. Fernando Del Rosso, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08552

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «House società cooperativa», in Benevento.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2016, n. 72, con il quale la società cooperativa «House società cooperativa» con sede in Benevento è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Silvia Muciaccia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 agosto 2017 con la quale il citato commissario liquidatore si dimette dall'incarico, essendo in fase di cessazione dell'attività professionale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articolo 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alfonso Soldani, codice fiscale SLDLNS49P09C069V, nato a Castelcivita (SA) il 9 settembre 1949, domiciliato in Pellezzano (SA), via Filanda n. 3, in sostituzione dell'avv. Silvia Muciaccia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08553

DECRETO 17 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «A & B Trasporti piccola società cooperativa in liquidazione», in Giugliano in Campania.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 30 ottobre 2014, n. 015/LI/2014 con il quale il dott. Andrea Buccella è stato nominato liquidatore della «A & B Trasporti piccola società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (NA), in sostituzione del sig. Antonio Aprovitola, revocato;

Vista la sentenza del 2 marzo 2016 n. 32 del Tribunale di Napoli Nord con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2016, n. 287, con il quale la società cooperativa «A & B Trasporti piccola società cooperativa in liquidazione», con sede in Giugliano in Campania (NA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mario Calì ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Mario Calì dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alfonso Soldani, C.F. SLDLNS49P09C069V, nato a Castelcivita (SA) il 9 settembre 1949, domiciliato in Pellezzano (SA), via Filanda n. 3, in sostituzione dell'avv. Mario Calì, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08554

DECRETO 6 dicembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Refresch società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Refresch società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Civitavecchia (RM) conclusa in data 3 novembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 5 giugno 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che si è sottratta all'accertamento ispettivo, rendendo impossibile verificare se le gravi irregolarità riscontrate in sede di rilevazione risultavano essere state sanate;
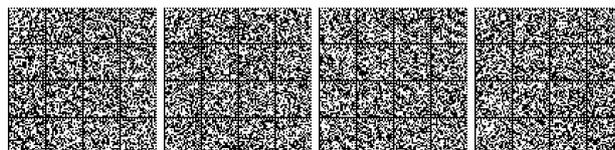
Considerato che permangono, quindi le gravi irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e più precisamente: non è stata esibita la documentazione attestante la procedura eseguita per le ammissioni e recesso soci, così come previsto dagli articoli 8, 11 e 12 dello statuto; non è stata esibita la documentazione attestante i rapporti di lavoro instaurati con i soci; non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016; non risulta deliberato dall'assemblea dei soci la gratuità o il compenso per la carica dell'amministratore unico; il libro soci risulta non correttamente tenuto; nella nota integrativa allegata al primo bilancio d'esercizio relativo al 2015, non vi è alcuna informazione relativa alla natura delle rimanenze che sono rappresentate con un valore estremamente elevato data la recente costituzione della cooperativa, né alla natura dei crediti e dei debiti, in assenza di una reale produzione come risulta dal conto economico:

Vista la nota 352212, trasmessa in data 31 agosto 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del Commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Refresch società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Civitavecchia (RM), codice fiscale 13460271003, costituita in data 7 luglio 2015, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984 (C.F. VSTVTR 84S03C351U), domiciliato in Roma, Via di Monserrato n. 25, e nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08555
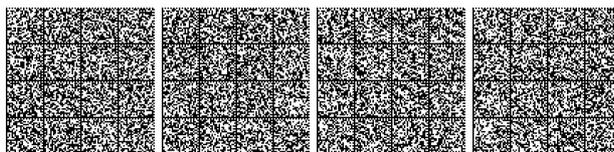
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 dicembre 2017.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Grazax». (Determina n. 2041/2017/DG).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
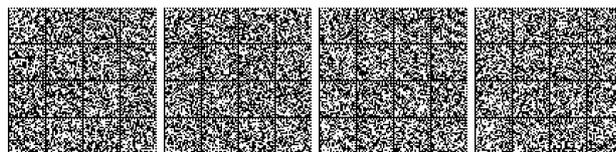
Vista la determinazione AIFA n. 964 del 18 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2016, supplemento ordinario n. 33, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «GRAZAX»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale GRAZAX, nel periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale GRAZAX - determinazione n. 2041/2017.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ALK-ABELLO'

Specialità medicinale: GRAZAX

		Ammontare sforamento
Piemonte	€	136.839,52
Valle d'Aosta	€	5.917,39
Lombardia	€	187.725,71
Prov. aut. Bolzano	€	34.308,42
Prov. aut. Trento	€	1.491,10
Veneto	€	40.720,69
Friuli V. Giulia	€	1.843,48
Liguria	€	9.129,57
Emilia Romagna	€	40.047,00
Toscana	€	95.135,17
Umbria	€	8.613,58
Marche	€	14.586,00
Lazio	€	34.635,97
Abruzzo	€	26.610,82
Molise	€	611,17
Campania	€	29.418,57
Puglia	€	13.031,23
Basilicata	€	3.649,59
Calabria	€	27.849,79
Sicilia	€	19.900,36
Sardegna	€	8.137,18
	Italia	**€ 740.202**

AIFA
Settore HTA ed Economia del Farmaco

17A08616

DETERMINA 18 dicembre 2017.

Attività di rimborso alle regioni in attuazione dell'accordo previsto per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 2065/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialità medicinale SOVALDI;

Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale HARVONI;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali SOVALDI e HARVONI, in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Considerata la rilevante posizione debitoria delle strutture sanitarie ospedaliere, nei confronti della Gilead, per fatture relative all'acquisto di SOVALDI/HARVONI che, in alcune Regioni, non sono state ancora evase e per le quali non è possibile procedere alla restituzione tramite payback, non essendo le stesse ancora state pagate/saldate;

Vista la valutazione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre - 1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di Sovaldi e Harvoni tramite emissione di note di credito, anziché tramite payback, già consentito ed attuato con determinazione AIFA n. 982/2015;

Vista la determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2016, di riforma della precedente determinazione n. 1427/2015, il cui contenuto è richiamato integralmente;

Visti i verbali sottoscritti in data 13 dicembre 2016 e in data 23 febbraio 2017 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali Sovaldi e Harvoni, in cui è stato identificato un meccanismo di rimborso per i trattamenti avviati oltre i 50.000 previsti dal precedente accordo;

Vista la determinazione n. 1231/2017 del 6 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2017;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'attuazione della fase di conguaglio prevista, relativa al meccanismo di rimborso per le specialità medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (all. 1), che è parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle Regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale delle note di credito a favore delle strutture sanitarie in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: GILEAD SCIENCES SRL

Specialità medicinali: SOVALDI, HARVONI

	TOTALE
ABRUZZO	€ 320.000,00
BASILICATA	€ 319.933,33
CALABRIA	€ 1.057.066,67
CAMPANIA	€ 3.806.800,00
EMILIA ROMAGNA	€ 1.036.466,67
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 321.066,67
LAZIO	€ 549.333,33
LIGURIA	€ 1.127.000,00
LOMBARDIA	€ 3.964.733,33
MARCHE	€ 331.733,33
MOLISE	€ 47.866,67
PIEMONTE	€ 2.817.400,00
PROV. AUTON. BOLZANO	€ 111.200,00
PROV. AUTON. TRENTO	€ 80.266,67
PUGLIA	€ 1.861.200,00
SARDEGNA	€ 790.533,33
SICILIA	€ 2.044.666,67
TOSCANA	€ 1.198.066,67
UMBRIA	€ 102.000,00
VALLE D'AOSTA	-
VENETO	€ 941.866,67
ITALIA	€ 22.829.200,00

AIFA
Area Strategia ed Economia del Farmaco

17A08615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meridiano Tao 24»

Estratto determina AIC n. 166/2017 del 29 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzato il rinnovo, con validità pari a 5 anni, dell'A.I.C. del medicinale: MERIDIANO TAO 24, nelle forme e confezioni: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Milano 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza)

Confezione: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 045501018 (in base 10) 1CDLLU (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Tipologia medicinale: complesso.

Composizione: ogni flacone da 50 ml contiene: Belladonna 10 DH 10 ml, *Berberis vulgaris* 8 DH 10 ml, *Chelidonium majus* 8 DH 10 ml, Formica rufa 12 DH 10 ml, Vescica biliare 14 DH 10 ml.

Eccipienti: etanolo al 30 % v/v.

Produttore del prodotto finito: Alfa Omega S.r.l. stabilimento sito in via Leonardo da Vinci n. 57/A, 44034, Copparo - Ferrara (tutte le fasi di produzione).

Validità del prodotto finito: 5 anni.

Validità dopo prima apertura: 6 mesi.

Altre condizioni di validità:

Belladonna TM validità 36 mesi.

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Berberis vulgaris TM validità 60 mesi;

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Vescica biliare MG: validità 36 mesi

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali Particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Chelidonium majus TM validità 36 mesi

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Formica rufa TM validità 36 mesi

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045501018 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045501018 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con le etichette conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08496

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meridiano Tao 10»

Estratto determina AIC n. 164/2017 del 29 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzato il rinnovo, con validità pari a cinque anni, dell'A.I.C. del medicinale: MERIDIANO TAO 10, nelle forme e confezioni: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Milano n. 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza).

Confezione: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 045500016 (in base 10) 1CDKMJ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Tipologia medicinale: complesso.

Composizione: ogni flacone da 50 ml contiene: Ceanothus americanus 8 DH 10 ml, China rubra 12 DH 10 ml, Natrium sulfuricum 10 DH 10 ml, Milza 8 DH 10 ml, Pancreas 14 DH 10 ml.

Eccipienti: etanolo al 30 % v/v.

Produttore del prodotto finito: Alfa Omega s.r.l. stabilimento sito in via Leonardo da Vinci n. 57/A, 44034, Copparo - Ferrara (tutte le fasi di produzione);

Validità del prodotto finito: 5 anni.

Validità dopo prima apertura: 6 mesi.

Altre condizioni di validità:

Ceanothus americanus TM validità 36 mesi

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

China rubra TM validità 60 mesi.
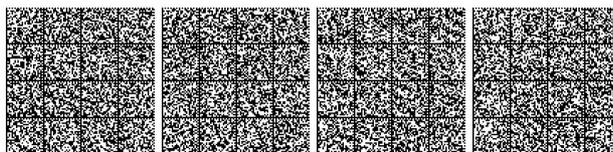
I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Milza MG: validità 36 mesi

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Pancreas MG: validità 36 mesi.

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Natrium sulfuricum nessun dato di stabilità è presente. Sulla base dei dati presentati *Natrium sulfuricum* deve essere analizzato per la verifica della conformità alle specifiche prima di procedere alla produzione delle diluizioni successive. Non è trasferita alcuna validità del ceppo alle diluizioni successive. Diluizioni intermedie: le diluizioni intermedie non sono conservate ma immesse direttamente in produzione per la fabbricazione del prodotto finito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045500016 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: 045500016 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con le etichette conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08497

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meridiano Tao 8»

Estratto determina AIC n. 163/2017 del 29 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzato il rinnovo, con validità pari a 5 anni, dell'A.I.C. del medicinale: MERIDIANO TAO 8, nelle forme e confezioni: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Milano n. 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza).

Confezione: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 045499011 (in base 10) 1CDJN3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Tipologia medicinale: complesso.

Composizione: ogni flacone da 50 ml contiene: *Argentum nitricum* 12 DH 10 ml, China rubra 8 DH 10 ml, Ipeca 8 DH 10 ml, Stomaco 14 DH 10 ml, *Viscum album* 10 DH 10 ml;

Eccipienti: etanolo al 30 % v/v.

Produttore del prodotto finito: Alfa Omega S.r.l. stabilimento sito in via Leonardo da Vinci 57/A, 44034, Copparo - Ferrara (tutte le fasi di produzione).

Validità del prodotto finito: 5 anni.

Validità dopo prima apertura: 6 mesi.

Altre condizioni di validità:

Ipeca TM validità 60 mesi

I dati della stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

China rubra TM validità 60 mesi

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Viscum album MG: validità 24 mesi.

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Stomaco MG: validità 36 mesi.

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Argentum nitricum: nessun dato di stabilità è presente.

Sulla base dei dati presentati l'*Argentum nitricum* deve essere analizzato per la verifica della conformità alle specifiche prima di procedere alla produzione delle diluizioni successive. Non è trasferita alcuna validità del ceppo alle diluizioni successive. Diluizioni intermedie: le diluizioni intermedie non sono conservate ma immesse direttamente in produzione per la fabbricazione del prodotto finito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045499011 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045499011 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con le etichette conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08498

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meridiano Tao 4»

Estratto determina AIC n. 159/2017 del 29 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzato il rinnovo, con validità pari a 5 anni, dell'A.I.C. del medicinale: MERIDIANO TAO 4, nelle forme e confezioni: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Milano 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza).

Confezione: «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 045497017 (in base 10) 1CDGPT (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Tipologia medicinale: complesso.

Composizione: ogni flacone da 50ml contiene: Aranea diadema 12 DH 10 ml, *Ferrum phosphoricum* 10 DH 10 ml, *Kalium sulfuricum* 8 DH 10 ml, Polmone 8 DH 10 ml, *Sambucus nigra* 8 DH 10 ml.

Eccipienti: etanolo al 30 % v/v.

Produttore del prodotto finito: Alfa Omega S.r.l. stabilimento sito in Via Leonardo da Vinci n. 57/A, 44034, Copparo - Ferrara (tutte le fasi di produzione).

Validità del prodotto finito: 5 anni.

Validità dopo prima apertura: 6 mesi.

Altre condizioni di validità:

Aranea diadema TM validità 60 mesi.

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Sambucus nigra TM validità 24 mesi.

I dati di stabilità della TM vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali Particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Polmone MG: validità 36 mesi.

I dati di stabilità del MG vengono trasmessi alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006 - Parte III - Medicinali particolari, Medicinali omeopatici, *d)* Prove di stabilità;

Ferrum phosphoricum: nessun dato di stabilità è presente. Sulla base dei dati presentati il *Ferrum phosphoricum* deve essere analizzato per la verifica della conformità alle specifiche prima di procedere alla produzione delle diluizioni successive. Non è trasferita alcuna validità del ceppo alle diluizioni successive. Diluizioni intermedie: le diluizioni intermedie non sono conservate ma immesse direttamente in produzione per la fabbricazione del prodotto finito;

Kalium sulfuricum nessun dato di stabilità è presente. Sulla base dei dati presentati *Kalium sulfuricum* deve essere analizzato per la verifica della conformità alle specifiche prima di procedere alla produzione delle diluizioni successive. Non è trasferita alcuna validità del ceppo alle diluizioni successive. Diluizioni intermedie: le diluizioni intermedie non sono conservate ma immesse direttamente in produzione per la fabbricazione del prodotto finito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045497017 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045497017 - «gocce orali, soluzione» flacone contagocce in vetro da 50 ml.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con le etichette conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto, conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 1116 del 24 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2193.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza.

Medicinale: ILMOCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037946011 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 037946023 - «2,7 g/10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 037946035 - «90 mg/ ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 037946047 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine in carta/al/pe;

alla società:

Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alcide De Gasperi, 165/B, 95127 - Catania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08500

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efracea»

Estratto determina AAM/PPA n. 1166 del 7 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EFRACEA.

Numero di procedura: n. UK/H/0892/001/II/032.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e 4.4 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Efracea», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21 - CAP 20121, Italia, codice fiscale 01539990349.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08506

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 1154 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: B.I.b.1.f; B.I.b.2.e,

relativamente ai medicinali: NOLITERAX, COVERLAM.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, con sede legale e domicilio fiscale in Suresnes Cedex, 50, Rue Carnot, CAP 92284, Francia;

relativamente ai medicinali: REAPTAN, TERAXANS.

Titolare AI.C.: Ist.Farm.Biol.Stroder S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Luca Passi, 85 - CAP 00166, Italia, codice fiscale 00394900484.

Numero procedura europea: n. FR/H/xxxx/WS/046.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

IB- B.1.b.2.e) - Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia.

Si accetta la modifica del metodo cromatografico HPLC da HPLC LC1 a HPLC LC2;

II - B.1.b.1.f) - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo.

Si introducono nelle «Specifiche» le Impurezze Y 1473 (≤ 0.20%) e Y 1474 (≤ 0.20%);

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08507
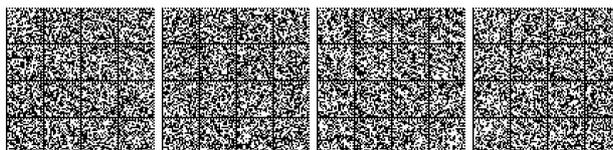
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniprildiur»

Estratto determina AAM/PPA n. 1153 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale UNIPRILDIUR;

Numero di procedura: n. DE/H/2813/001-002/II/015/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale UNIPRILDIUR, nelle forme e confezioni:

028532012 - «2,5mg+12,5mg compresse» 14 compresse;

028532024 - «5mg+25mg compresse» 14 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro n. 6/C - CAP 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08508

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioxane»

Estratto determina AAM/PPA n. 1152 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CARDIOXANE.

Numero di procedura: n. FR/H/0283/001/II/027/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale CARDIOXANE, nella forma e confezione: 028223016 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Clinigen Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Staffordshire DE14 2WW, Pitcairn House, Crown Square, First Avenue, Burton-On-Trent, Gran Bretagna (GB).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08509

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina AAM/PPA n. 1151 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4 variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale XANAX.

Codice pratica VN2/2017/252.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale XANAX, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08510

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Ranbaxy».

Estratto determina AAM/PPA n. 1150 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale LORMETAZEPAM RANBAXY.

Codice pratica: VN2/2016/196.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP relativamente al medicinale LORMETAZEPAM RANBAXY nella forma e confezione:

AIC n. 036285017 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare AIC Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08511

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rifacol»

Estratto determina AAM/PPA n. 1149 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4 variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RIFACOL.

Codice pratica VN2/2017/156.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale RIFACOL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 025303025 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

AIC n. 025303049 - «2G/100 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08512

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio monico».

Estratto determina AAM/PPA n. 1148 del 4 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a.1.b), relativamente al medicinale ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO MONICO;

Codice pratica: VN2/2017/46.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Produttori autorizzati dell'API atipico (magnesio acetato tetraidrato).

Da:

Clean Consult International S.p.A., via Toscana n. 14/B Lodi Vecchio - Lodi (Italia)

a:

Clean Consult International S.p.A., via Toscana n. 14/B Lodi Vecchio - Lodi (Italia);

Dr. Paul Lohmann GmbH KG, Hauptstrasse 2 D - 31860 Emmerthal (Germania).

A seguito della modifica è introdotto l'obbligo di effettuare analisi microbiologiche aggiuntive (TAMC ($\leq 10^3$), TYMC ($\leq 10^2$), endotossine batteriche $\leq$5EU/g) alle specifiche di rilascio per l'API magnesio acetato tetraidrato prodotto dal sito Dr. Paul Lohmann di Emmerthal (Germania).
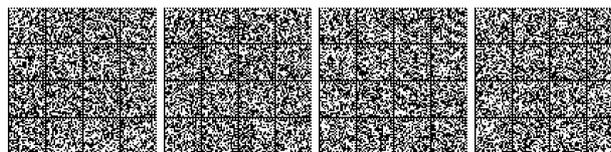
Il MAH ha accettato il commitment post authorization a presentare una valutazione conclusiva degli studi relativi alle impurezze elementari in accordo alla linea guida ICH Q3D entro il mese di gennaio 2018 e a presentare istanza di modifica del dossier in caso sia necessario attuare azioni correttive sulla base di eventuali risultati non conformi.

Modifica delle sezioni 3.2.S.4.1, 3.2.S.4.2, 3.2.S.4.3, 3.2.S.4.5 dell'ASMF-K19-EP_AP_V.05_2017-02.

Titolare AIC: Monico S.p.a. (codice fiscale n. 00228550273) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte di Pietra n. 7 - 30173 - Venezia/Mestre (VE) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08513

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botinero»

Estratto determina AAM/AIC n. 153/2017 del 15 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BOTINERO, nella forma e confezioni:

«4 mg/5 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

«4 mg/10 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

«8 mg/5 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

«8 mg/10 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Cipros S.r.l. con sede in via del Carmine n. 3 - 20121 Milano codice fiscale n. 06142150488.

Confezioni:

«4 mg/5 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC 045200019 (in base 10) 1C3DNM (in base 32);

«4 mg/10 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC 045200021 (in base 10) 1C3DNP (in base 32);

«8 mg/5 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC 045200033 (in base 10) 1C3DP1 (in base 32);

«8 mg/10 mg compressa» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC 045200045 (in base 10) 1C3DPF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione.

Nessuna condizione particolare.

Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce e dall'umidità.

Composizione per compressa:

4 mg /5 mg compresse;

principi attivi;

perindopril tertbutilamina 4.00 mg;

amlodipina besilato 6.94 mg (corrispondenti a amlodipina 5 *mg)*;

eccipienti;

cellulosa microcristallina tipo 200XLM;

cellulosa microcristallina tipo 112;

sodio amido glicolato tipo A;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

4 mg /10 mg compresse;

principi attivi;

perindopril Tertbutilamina 4.00 mg;

amlodipina besilato 13.87 mg (corrispondenti a amlodipina 10 *mg)*;

eccipienti;

cellulosa microcristallina tipo 200XLM;

cellulosa microcristallina tipo 112;

sodio amido glicolato tipo A;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

8 mg /5 mg compresse;

principi attivi;

perindopril tertbutilamina 8.00 mg;

amlodipina besilato 6.94 mg (corrispondenti a amlodipina 5 *mg)*;

eccipienti;

cellulosa microcristallina tipo 200XLM;

cellulosa microcristallina tipo 112;

sodio amido glicolato tipo A;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

8 mg /10 mg compresse;

principi attivi;

perindopril tertbutilamina 8.00 mg;

amlodipina besilato 13.87 mg (corrispondenti a amlodipina 10 *mg)*;

eccipienti;

cellulosa microcristallina tipo 200XLM;

cellulosa microcristallina tipo 112;

sodio amido glicolato tipo A;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

Produttori dei principi attivi.

Perindopril tert-butylamine.

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. - Xunqiao, Linhai, 317024, Zhejiang, China.

Amlodipina Besilato.

Hetero Drugs Limited - Survey No. 213, 214 & 215 - Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana.

Produzione prodotto finito.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. - Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5 - 95200 Pabianice, Poland.

Indicazioni terapeutiche.

Terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione essenziale e/o della malattia coronarica stabile in pazienti già controllati con l'associazione di perindopril e amlodipina, somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08514

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tomaino»

Estratto determina AAM/AIC n. 154/2017 del 28 novembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TOMAINO nelle forme e confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043901014 (in base 10) 19VS2Q (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901026 (in base 10) 19VS32 (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901038 (in base 10) 19VS3G (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901040 (in base 10) 19VS3J (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: sei mesi a confezionamento integro.

Dopo prima apertura del flacone: cinque mesi.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: sei mesi.

Composizione:

«Tomaino» 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

1 goccia contiene:

principio attivo: 250 U.I. di vitamina $D_{3;}$

eccipienti: olio di oliva raffinato.

10 ml contengono:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

«Tomaino» 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale:

un contenitore monodose contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore del principio attivo colecalciferolo:

produzione pubblica amministrazione,controllo e rilascio: Fermenta Biotech Limited, Village Takoli District Mandi - India -175 121 Nagwain, Himachal Pradesh.

Produttore del prodotto finito:

produzione completa, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotto: Doppel farmaceutici S.r.l. - via Martiri delle Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (Piacenza);

controllo e rilascio lotto: Doppel Farmaceutici S.r.l.- via Volturno 48, Quinto dé Stampi, 20089 Rozzano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08515

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Ipso Pharma»

Estratto determina AAM/AIC n. 155/2017 del 28 novembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLECALCIFEROLO IPSO PHARMA nelle forme e confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Piacenza), Italia, codice n. fiscale 01256840768.

Confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043913019 (in base 10) 19W3TV (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913021 (in base 10) 19W3TX (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913033 (in base 10) 19W3U9 (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913045 (in base 10) 19W3UP (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: sei mesi a confezionamento integro: dopo prima apertura del flacone: cinque mesi.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: sei mesi.

Composizione:

Colecalciferolo IPSO Pharma 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

1 goccia contiene:

principio attivo: 250 U.I. di vitamina D_3;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

10 ml contengono:

principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Colecalciferolo IPSO Pharma 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale:

un contenitore monodose contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore del principio attivo Colecalciferolo:

produzione pubblica amministrazione,controllo e rilascio: Fermenta Biotech Limited, Village Takoli District Mandi - India -175 121 Nagwain, Himachal Pradesh;

produttore del prodotto finito: produzione completa, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotto: Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Martiri delle Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (Piacenza);

controllo e rilascio lotto: Doppel Farmaceutici S.r.l.- via Volturno 48, Quinto dé Stampi, 20089 Rozzano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08516

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo IG Farmaceutici»

Estratto determina AAM/AIC n. 156/2017 del 28 novembre 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLECALCIFEROLO IG FARMACEUTICI,

nelle forme e confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;
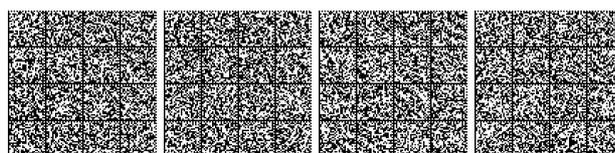
«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043910013 (in base 10) 19W0VX (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043910025 (in base 10) 19W0W9 (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043910037 (in base 10) 19W0WP (in base 32);

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043910049 (in base 10) 19W0X1 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: sei mesi a confezionamento integro.

Dopo prima apertura del flacone: cinque mesi.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: sei mesi.

Composizione:

colecalciferolo IG farmaceutici 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

1 goccia contiene:

principio attivo: 250 U.I. di vitamina D3;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

10 ml contengono:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

colecalciferolo IG farmaceutici 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale:

un contenitore monodose contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore del principio attivo colecalciferolo:

produzione p.a.,controllo e rilascio: Fermenta Biotech Limited, Village Takoli District Mandi - India -175 121 Nagwain, Himachal Pradesh.

Produttore del prodotto finito:

produzione completa, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotto

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Martiri delle Foibe 1, 29016 Cortemaggiore (Piacenza).

Controllo e rilascio lotto: Doppel Farmaceutici S.r.l.- via Volturno 48, Quinto dé Stampi, 20089 Rozzano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08517

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sehcat»

Estratto determina AAM/AIC n. 167/2017 del 5 dicembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SEHCAT, nella forme e confezioni: «370 kBq 1 capsula rigida».

Alle seguenti condizioni: titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, n. 36, cap. 20126 - Milano Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Confezione: «370 kBq 1 capsula rigida» - A.I.C. n. 039078011 (in base 10) 158L3V (in base 32).

Validità prodotto integro: diciotto settimane dalla data di produzione. Il periodo di validità del prodotto è di dodici settimane dalla data dell'attività di riferimento indicata sull'etichetta.

Condizioni particolari di conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare. Tenere il contenitore nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

I radiofarmaci devono essere conservati in conformità alla normativa nazionale relativa ai prodotti radioattivi.

Composizione:

principio attivo:

ogni capsula contiene:

acido tauroselcolico (^{75}*Se)* 370 kBq alla data di calibrazione.
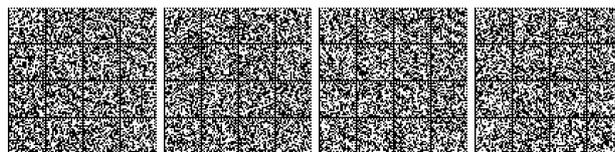
eccipienti: disodio idrogeno fosfato diidrato.

capsule di gelatina:

una capsula di gelatina contiene:

titanio diossido, giallo di quinolina, eritrosina, gelatina, sodio lauril solfato e acido acetico.

Produttori del principio attivo:

GE Healthcare Buchler GmbH &Co. KG Gieselweg 1, D-38110 Braunschweig (Germania).

GE Healthcare Limited The Grove Centre White Lion Road Amersham Buckinghamshire HP7 9LL, Regno Unito.

Produttori del prodotto finito:

Produzione, rilascio e controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario:

GE Healthcare Buchler GmbH &Co. KG

Gieselweg 1, D-38110 Braunschweig (Germania).

o

GE Healthcare Limited

The Grove Centre White Lion Road Amersham

Buckinghamshire HP7 9LL, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

L'acido tauroselcolico (^{75}*Se)* è utilizzato per dimostrare il malassorbimento degli acidi biliari e misurare la conseguente perdita di acidi biliari. Può essere utilizzato per la valutazione funzionale dell'ileo, per le indagini sulla patologia infiammatoria intestinale, sulla diarrea cronica e per studi sulla circolazione entero-epatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08518

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Laevolac» e «Laevolac EPS».

Estratto determina AAM/PPA n. 1155 del 5 dicembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Roche S.P.A. (codice fiscale n. 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in viale G. B. Stucchi, 110, 20900 - Monza - Monza Brianza (MB).

Medicinale: LAEVOLAC.

Confezione A.I.C. n.:

029565013 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 180 ml;

029565025 - 10 bustine 10 gr.

Medicinale: LAEVOLAC EPS.

Confezione A.I.C. n.:

022711117 - «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine;

022711129 - «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone 180 ml;

022711131 - «66,7 mg sciroppo» 1 flacone sciroppo 450 ml,

alla società:

Chiesi Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale n. 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122 - Parma (PR).

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2162.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08519

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flagyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 1157 del 5 dicembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.R.L. (codice fiscale n. 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca, 10, 20091 - Bresso - Milano.

Medicinale: FLAGYL.

Confezione A.I.C. n.:

018505038 - «250 mg compresse» 20 compresse in blister;

018505040 - «500 mg ovuli» 10 ovuli.

alla società:

Teofarma S.R.L. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia.

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2322.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08520

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edenil»

Estratto determina AAM/PPA n. 1156 del 5 dicembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.R.L. (codice fiscale n. 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca, 10, 20091 - Bresso - Milano.

Medicinale: EDENIL.

Confezione A.I.C. n.:

027741014 - «0,1 g soluzione vaginale» 5 flaconi di soluzione da 100 ml;

027741038 - «1 g polvere per soluzione vaginale» 10 buste da 1 g;

027741040 - «0,1 g soluzione vaginale» 3 flaconi di soluzione da 100 ml,

alla società:

Teofarma S.R.L. (codice fiscale n. 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via fratelli cervi, 8, 27010 - valle Salimbene - Pavia.

Trasferimento di titolarità: AIN/217/2142.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1885
Yen	133,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,524
Corona danese	7,442
Lira Sterlina	0,88115
Fiorino ungherese	313,8
Zloty polacco	4,2129
Nuovo leu romeno	4,6305
Corona svedese	9,9487
Franco svizzero	1,1691
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8753
Kuna croata	7,5553
Rublo russo	69,6973
Lira turca	4,6718
Dollaro australiano	1,5693
Real brasiliano	3,8824
Dollaro canadese	1,5301
Yuan cinese	7,8551
Dollaro di Hong Kong	9,2853
Rupia indonesiana	16082,95
Shekel israeliano	4,1497
Rupia indiana	76,655
Won sudcoreano	1287,47
Peso messicano	22,1942
Ringgit malese	4,862
Dollaro neozelandese	1,7349
Peso filippino	59,873

Dollaro di Singapore	1,6014
Baht tailandese	38,781
Rand sudafricano	16,2907

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08525

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1865
Yen	133,9100
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,5570
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,8773
Fiorino ungherese	313,0800
Zloty polacco	4,2026
Nuovo leu romeno	4,6215
Corona svedese	9,9635
Franco svizzero	1,1665
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8668
Kuna croata	7,5550
Rublo russo	69,7763
Lira turca	4,6262
Dollaro australiano	1,5585
Real brasiliano	3,8558
Dollaro canadese	1,5034
Yuan cinese	7,8532
Dollaro di Hong Kong	9,2721
Rupia indonesiana	16036,7300
Shekel israeliano	4,1434
Rupia indiana	76,4090
Won sudcoreano	1287,9200
Peso messicano	22,1016
Ringgit malese	4,8210
Dollaro neozelandese	1,7281
Peso filippino	60,1030
Dollaro di Singapore	1,5992
Baht tailandese	38,6920
Rand sudafricano	16,1720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08526

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1847
Yen	133,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,653
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,88183
Fiorino ungherese	313,96
Zloty polacco	4,202
Nuovo leu romeno	4,6337
Corona svedese	9,968
Franco svizzero	1,1673
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8228
Kuna croata	7,5543
Rublo russo	69,5478
Lira turca	4,5823
Dollaro australiano	1,5512
Real brasiliano	3,8192
Dollaro canadese	1,4966
Yuan cinese	7,8356
Dollaro di Hong Kong	9,2563
Rupia indonesiana	16008,85
Shekel israeliano	4,1392
Rupia indiana	76,3015
Won sudcoreano	1286,86
Peso messicano	22,08
Ringgit malese	4,8057
Dollaro neozelandese	1,7193
Peso filippino	59,978
Dollaro di Singapore	1,5953
Baht tailandese	38,626
Rand sudafricano	16,0077

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08527
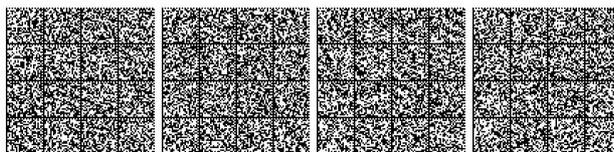
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1817
Yen	132,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,636
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,88335
Fiorino ungherese	314,45
Zloty polacco	4,2142
Nuovo leu romeno	4,632
Corona svedese	9,9265
Franco svizzero	1,1678
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7575
Kuna croata	7,5463
Rublo russo	69,7909
Lira turca	4,5489
Dollaro australiano	1,5565
Real brasiliano	3,8193
Dollaro canadese	1,4963
Yuan cinese	7,8169
Dollaro di Hong Kong	9,2323
Rupia indonesiana	16007,31
Shekel israeliano	4,1519
Rupia indiana	76,243
Won sudcoreano	1291,5
Peso messicano	22,203
Ringgit malese	4,816
Dollaro neozelandese	1,7141
Peso filippino	59,891
Dollaro di Singapore	1,5925
Baht tailandese	38,559
Rand sudafricano	15,9847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08528

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1786
Yen	132,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,611
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,88068
Fiorino ungherese	314,84
Zloty polacco	4,2129
Nuovo leu romeno	4,6354
Corona svedese	9,9558
Franco svizzero	1,17
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7503
Kuna croata	7,545
Rublo russo	69,7763
Lira turca	4,5553
Dollaro australiano	1,5682
Real brasiliano	3,8824
Dollaro canadese	1,5131
Yuan cinese	7,8013
Dollaro di Hong Kong	9,204
Rupia indonesiana	15967,83
Shekel israeliano	4,1478
Rupia indiana	76,111
Won sudcoreano	1287,95
Peso messicano	22,3177
Ringgit malese	4,8184
Dollaro neozelandese	1,7252
Peso filippino	59,646
Dollaro di Singapore	1,5916
Baht tailandese	38,458
Rand sudafricano	16,0897

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08529
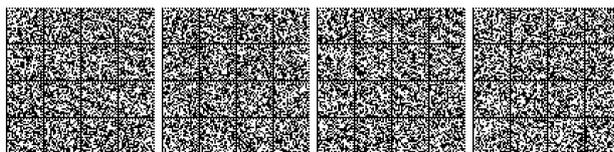
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1742
Yen	133,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,555
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,87525
Fiorino ungherese	314,5
Zloty polacco	4,202
Nuovo leu romeno	4,6336
Corona svedese	9,977
Franco svizzero	1,1704
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7665
Kuna croata	7,5493
Rublo russo	69,6511
Lira turca	4,5165
Dollaro australiano	1,562
Real brasiliano	3,8435
Dollaro canadese	1,5072
Yuan cinese	7,7729
Dollaro di Hong Kong	9,1661
Rupia indonesiana	15910,41
Shekel israeliano	4,1343
Rupia indiana	75,6775
Won sudcoreano	1285,33
Peso messicano	22,2205
Ringgit malese	4,8001
Dollaro neozelandese	1,7157
Peso filippino	59,336
Dollaro di Singapore	1,5889
Baht tailandese	38,361
Rand sudafricano	16,0391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08530

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Assegnazione delle residenze notarili di Novafeltria e Pennabilli e comuni aggregati di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello ai distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 2017, le residenze notarili di Novafeltria e Pennabilli e comuni aggregati di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono assegnate ai distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini.

17A08613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «Amatriciana Tradizionale»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Amatriciana Tradizionale» come specialità tradizionale garantita, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la promozione del riconoscimento STG della salsa all'Amatriciana esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano l'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012; che il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per i prodotti agricoli alimentari analoghi con riferimento al territorio italiano.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«AMATRICIANA TRADIZIONALE» STG

Art. 1.

Denominazione

La specialità tradizionale garantita (S.T.G) «Amatriciana Tradizionale», è riservata esclusivamente alla preparazione alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

L'«Amatriciana Tradizionale» nelle sue tipologie viene utilizzata per il condimento della pasta con l'aggiunta di pecorino del tipo Amatriciano o Pecorino Romano DOP del Lazio grattugiato.

La preparazione si caratterizza per l'impiego di ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'«Amatriciana Tradizionale» STG è una preparazione alimentare che all'atto dell'immissione al consumo si presenta nelle seguenti tipologie:

sugo pronto per il consumo immediato;

sugo pronto per il consumo differito.

L'«Amatriciana Tradizionale» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: rosso più o meno intenso;

sapore: note sapide legate alla presenza del tradizionale guanciale stagionato ed eventualmente piccanti, se presenti pepe e/o peperoncino essiccato o fresco.

Gli ingredienti tradizionalmente impiegati per la realizzazione dell'«Amatriciana Tradizionale» STG, sul totale del prodotto finito, sono:

Guanciale del tipo Amatriciano dal 10 al 30 %: il guanciale utilizzato per la preparazione della Amatriciana Tradizionale si ottiene dalla guancia fresca di suino pesante rifilata a forma di triangolo partendo dalla gola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: a triangolo con base arrotondata;

colore: bianco screziato rosso all'interno, con prevalenza della parte grassa sulla parte magra;

stagionatura: minimo 90 giorni dalla salatura.

Olio extravergine di oliva delle DOP/IGP di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo: massimo il 5% non in miscela tra loro;

Passata di pomodoro e/o pomodori pelati in pezzi (Polpa) dal 55 al 90 %:

la passata di pomodoro utilizzata per la preparazione dell'«Amatriciana tradizionale» presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: rosso tipico del pomodoro maturo, Metodo Gardner a/b > 2,00;

sapore: tipico di pomodoro maturo, gradevolmente acido, esente da retrogusti e/o sapori estranei;

odore: caratteristico del pomodoro maturo, tipico del prodotto fresco, esente da odori estranei;

aspetto: omogeneo con granulosità dipendente dal tipo di setaccio scelto;

raffinazione: presenza di bucce e semi in quantità naturale;

Brix > 8,0 a 20°C , Zuccheri Invertiti > 50.

Non è ammessa l'aggiunta di acidificanti.

I pomodori pelati a pezzi (polpa) utilizzati per la preparazione dell'«Amatriciana tradizionale» presentano le seguenti caratteristiche organolettiche:

aspetto: polpa densa con pezzi distinguibili;

colore: rosso tipico del pomodoro maturo, Metodo Gardner a/b > 1,90;

sapore: tipico di pomodoro maturo, gradevolmente acido, esente da retrogusti e/o sapori estranei;

odore: caratteristico del pomodoro maturo, tipico del prodotto fresco, esente da odori estranei;

Brix > 7,0 a 20°C, Zuccheri Invertiti > 48.

Non è ammessa l'aggiunta di acidificanti.

Oltre a questi si aggiunge:

Sale q.b.;

Vino bianco delle IGT/IGP di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo non in miscela tra loro: q.b.

È consentito l'impiego di:

Peperoncino (essiccato o fresco) e/o di pepe: q.b.;

inoltre per la tipologia sugo pronto per il consumo differito è ammesso l'impiego di pecorino del tipo amatriciano o Pecorino Romano DOP del Lazio grattugiato fino al 10% del totale del prodotto finito.

Il pecorino del tipo Amatriciano, si caratterizza per:

forma: cilindrica a facce piane;

colore della pasta: da bianco a paglierino;

stagionatura: minimo 6 mesi.

Art. 3.

Metodo di produzione

La preparazione dell'«Amatriciana Tradizionale» STG deve avvenire solo ed esclusivamente con l'impiego e le quantità degli ingredienti di cui all'art. 2. A seconda delle due tipologie individuate all'art. 2 si distinguono i seguenti metodi di produzione.

Sugo pronto per consumo immediato:

far rosolare in una padella o pentola, a fuoco basso nell'olio extravergine di oliva, il guanciale, precedentemente ben nettato dalla cotica e tagliato a listarelle;

la rosolatura deve avvenire fino a quando non si è consumata la «schiuma» prodotta dal guanciale stesso; successivamente si aggiunge il vino bianco;

una volta che le listarelle di guanciale hanno raggiunto una coloritura giallo-dorato, queste devono essere tolte dalla padella o pentola e conservate a parte in un altro recipiente. Nella stessa padella o pentola in cui sono state cucinate le listarelle di guanciale si versano la passata di pomodoro e/o la polpa di pomodori, il sale quanto basta ed eventualmente il peperoncino fresco o essiccato e/o il pepe. Si fa cuocere a fuoco vivo per 10 - 20 minuti da inizio bollitura, finché non si raggiunge il giusto grado di densità e fluidità. A questo punto si aggiungono le listarelle di guanciale precedentemente rosolate e si termina la cottura per altri 5 - 10 minuti.

Sugo pronto per consumo differito:

rosolare nell'olio extravergine di oliva, in un idoneo recipiente per cottura, il guanciale, precedentemente ben nettato dalla cotica e tagliato a listarelle;

la rosolatura deve avvenire fino a quando non si è consumata la «schiuma» prodotta dal guanciale stesso; successivamente si aggiunge il vino bianco.

Una volta che le listarelle di guanciale hanno raggiunto una coloritura giallo-dorato, queste possono:

essere tolte dal recipiente di cottura e dosate direttamente nei recipienti per alimenti. Nel recipiente in cui è avvenuta la cottura del guanciale si versa la passata di pomodoro e/o la polpa di pomodori, il sale quanto basta ed eventualmente il peperoncino fresco o essiccato e/o il pepe. Si fa cuocere a fuoco vivo per circa 10 - 20 minuti da inizio bollitura, finché non si raggiunge il giusto grado di densità e fluidità. A questo punto la salsa, con l'eventuale aggiunta di pecorino, viene versata nei recipienti per alimenti, chiusi ermeticamente e sottoposti a idoneo trattamento termico ed etichettatura,

oppure:

lasciate nel recipiente di cottura in cui si versa la passata di pomodoro e/o la polpa di pomodori, il sale quanto basta ed eventualmente il peperoncino fresco o essiccato e/o il pepe. Si fa cuocere finché non si raggiunge il giusto grado di densità e fluidità. A questo punto la salsa, con l'eventuale aggiunta di pecorino, viene versata nei recipienti per alimenti, chiusi ermeticamente e sottoposti a idoneo trattamento termico ed etichettatura.

Le salse di cui sopra destinate al consumo differito possono essere surgelate all'origine.

La natura e le caratteristiche degli ingredienti utilizzati, oltre al tradizionale processo produttivo, conferiscono all'«Amatriciana Tradizionale» STG quelle peculiarità univoche che tendono a esaltare il sapore sapido del guanciale stagionato, unito al formaggio pecorino, la cui ricetta ha radici nella storia sociale ed economica del territorio Amatriciano dal quale trae origine.
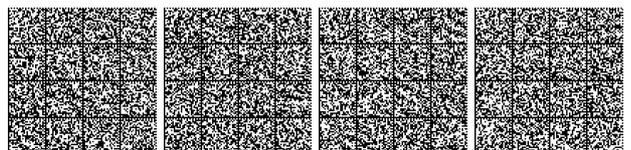
Art. 4.

Elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto

L'«Amatriciana Tradizionale» vanta una spiccata tradizionalità e specificità in considerazione degli ingredienti impiegati, del metodo specifico di preparazione ed anche delle peculiari caratteristiche sociali ed economiche del comprensorio dei Monti della Laga, dai quali la preparazione trae origine.

In particolare l'impiego di guanciale stagionato e pecorino traspongono nell'«Amatriciana Tradizionale» la relazione con una zootecnia estensiva che ha caratterizzato per secoli il rapporto dell'uomo con un territorio difficile: in passato i pastori locali, nel periodo di transumanza (che li costringeva lontani da casa per un periodo di 4 - 5 mesi, generalmente da maggio a settembre) portavano con sé, per il loro sostentamento, alcuni prodotti di facile e prolungata conservabilità quali, appunto, il guanciale, il pecorino e la farina.

Con questi semplici ingredienti i pastori condivano e cucinavano con una padella di ferro dal lungo manico il loro frugale e sostanzioso piatto unico di pastasciutta.

Rielaborando ed arricchendo questa elementare preparazione pastorale e con l'introduzione del pomodoro intervenuta all'inizio dell'800, la popolazione di Amatrice ha dato vita ad uno dei piatti più conosciuti della tradizione italiana.

Infatti, quando alla fine del 1700 i Napoletani, tra i primi in Europa, riconobbero i grandi pregi organolettici del pomodoro, anche gli Amatriciani, che ricadevano nella giurisdizione del Regno di Napoli fin dal XIII secolo, ebbero modo di apprezzarlo e con felice intuizione l'aggiunsero al guanciale stagionato, che unito al formaggio pecorino, ha reso così succulenta una salsa per la pasta, la cui fama ha varcato i confini nazionali per affermarsi anche nella cucina internazionale.

La pasta all'«Amatriciana Tradizionale» (tradizionalmente spaghetti o bucatini, ma anche pasta corta) è il primo piatto, nel mondo, per eccellenza della cucina italiana.

La preparazione è censita nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio.

Riferimenti storici:

per l'Abruzzo Ultra Secondo che comprendeva anche la zona di Amatrice, la Statistica del Regno di Napoli fatta stilare da Gioacchino Murat, nel 1811, attesta: «Le carni le più usitate sono di ... majale» ... «Se ne fanno prosciutti, mortadelle, salsicciotti, salsicce e sanguinacci; e del grasso, lardo, ventresche, moccolari, strutto, ingoglie» ... «In Amatrice, contribuisce alla bontà delle mortadelle non tanto il modo di condirle e manipolarle, quanto il clima e la buona carne di majali, che provvedono alla limitrofa Provincia di Teramo», (da La Statistica del Regno di Napoli nel 1811. Tomo I, pagg. 58 e 59, a cura di Domenico Demarco, Accademia Naz.le dei Lincei, 1988);

nel 1980 Lorenzetti R. e Marinelli R. nel Il ciclo del maiale in Sabina, Brads, estr. n. 9, pagg. 40 e 41, Cagliari, 1980 scrivono: «Dalle cosce e dalle spalle si ricavano i prosciutti, dalla parte esterna del ventre la pancetta o ventresca, dal sottomento il guanciale» ... «Il sottomento (guanciale), si sala e si conserva al fresco come il lardo; è il segreto del sugo con cui ad Amatrice e nei dintorni si condiscono gli spaghetti divenuti famosi nel mondo ormai, anche per il forte tasso di emigrazione di queste zone»;

Secondino Freda nel suo articolo «Roma a tavola, curiosità sugli spaghetti alla gricia, all'amatriciana, alla carbonara e all'arrabbiata» apparso sulla Strenna dei Romanisti del 21 aprile 1983, pagg. 175 e 178, riporta un commento e una ricetta sugli Spaghetti alla gricia. Commento: «Degli spaghetti alla gricia, si può dire infine, che, a buon diritto, sia per l'anzianità che per la prevalenza del condimento a base di maiale, possono vantare il titolo di capostipite su tutte le preparazioni consimili venute in seguito, compresi i cosidetti Spaghetti all'amatriciana». Ricetta: «Spaghetti gr. 800, olio di oliva o strutto un cucchiaio, guanciale o ventresca di maiale gr. 150, pecorino grattugiato, pepe, sale q.b. Mettete in una padellina sul fuoco l'olio o lo strutto di maiale e fate soffriggere lentamente il guanciale o la ventresca tagliata a dadini. In abbondante acqua leggermente salata fate cuocere gli spaghetti. Quando essi saranno giunti a giusto punto di cottura, scolateli e versateci il condimento preparato aggiungendo abbondante pecorino grattugiato e una buona spolverata di pepe macinato. Mescolate bene e servite subito»;

Corrado Barberis nel suo: Mangitalia, la storia d'Italia servita in tavola, del 2010, nel capitolo dedicato al Lazio, paragrafo Rieti «oliardo», «lardolio», a pag. 182, esalta la purezza della gricia, pur non nascondendo il valore della versione al pomodoro: «... La cucina di montagna col suo fiero lardo non è mai al riparo da qualche incursione della pianta di Minerva (l'olio extravergine d'oliva *nda)*. Solo l'amatriciana e la sua versione precolombiana, la gricia priva di pomodoro, sono al di sopra di ogni sospetto nella loro integrale suinità. Per il resto l'occhio montano dell'aquila reatina a due teste ha dovuto chiudersi molto spesso. In compenso, proprio questa componente integralista, o fondamentalista, ha fatto il pieno sulle piazze di Roma per lungo tempo colonizzata da una folla di amatriciani»;

dal libro quattro di MA-TRV di Cesare De Berardinis, pag. 229, del 1932: «E il pane era la base della nutrizione e, con esso, la pasta che veniva confezionata, dalle esperte mani delle massaie, in mille modi diversi. Decantati ancor oggi i maccheroni all'Amatriciana .... . E li apprezzò anche Ferdinando II, quando nel 1847, ospite della famiglia De Leonardis, disse a Don Nicola Leopardi, fratello di Pier Silvestro, che con altri giovani delle migliori famiglie di Amatrice servirono a tavola il loro Re: «Guagliò, dammene un altro piatto»;

Andrea Massini in Amatrice e le sue ville, del 1958, pag. 135, riporta questa testimonianza: «... gli amatriciani conquistarono inizialmente Roma offrendo l'arte di una loro cucina montanara e la delizia dei buoni cibi. I loro spaghetti all'Amatriciana di fama mondiale e le altre apprezzate raffinatezze gastronomiche hanno immortalato l'Amatrice e i Matriciani»;

Jannattoni Livio nel suo «La cucina romana e del Lazio» del 1998, riporta la ricetta divulgata dalla Pro loco di Amatrice: «Ingredienti per 5 o 6 persone: 500 gr di spaghetti, 125 gr di guanciale, un cucchiaio di olio di oliva extravergine, un goccio di vino bianco secco, 6-7 pomodori San Marzano (o 400 gr di pelati), un pezzetto di peperoncino, 100 gr di pecorino grattugiato, sale. Mettete in padella, preferibilmente di ferro, l'olio, il peperoncino, ed il guanciale tagliato a pezzetti. La proporzione di un quarto di guanciale rispetto alla pasta è tradizionale e sacra, per gli esperti gr 125 su gr 500. Rosolare a fuoco vivo. Aggiungere il vino. Poi togliere dalla padella i pezzetti di guanciale, sgocciolati per bene, e tenuti da parte, possibilmente in caldo. In tal modo resteranno più morbidi e saporiti, evitando il rischio di farli diventare troppo secchi e salati. Nella padella si uniscono invece i pomodori, tagliati a filetti e privati di semi (meglio prima sbollentarli). Aggiustare il sale, mescolare e dare qualche minuto di fuoco. Togliere il peperoncino, rimettere dentro i pezzetti di guanciale, dare ancora una girata alla salsa. Lessare intanto la pasta in abbondante acqua salata. Scolarla bene, ancora al dente, e versarla in una terrina, aggiungendo il pecorino grattugiato. Attendere qualche secondo e poi versare la salsa. Rigirare, e poi per chi lo desiderasse, passare a parte altro peperoncino».

Eventi folkloristici:

dalla metà degli anni '60, l'ultimo fine settimana di agosto la città di Amatrice organizza la Sagra degli spaghetti all'«Amatriciana» che rappresenta un importante momento di connubio fra gastronomia e turismo, richiamando nella zona migliaia di persone;

il 29 agosto 2008, è stato dedicato un francobollo, policromo e dentellato, emesso dalla Repubblica italiana, del valore di 0,60 euro, che rappresenta gli «Ingredienti degli spaghetti all'amatriciana e la città di Amatrice».

Art. 5.

Etichettatura del prodotto

Il sugo pronto per consumo differito di «Amatriciana Tradizionale» STG deve essere confezionato ed etichettato in idonei recipienti per alimenti fino a 5 kg.

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo grafico dell'Unione, al logo che individua l'«Amatriciana Tradizionale» STG di seguito descritto, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti alla normativa vigente, riporta la seguente ulteriore indicazione:

«Amatriciana Tradizionale» seguita dalla sigla S.T.G. o dalla dicitura Specialità Tradizionale Garantita. La denominazione «Amatriciana Tradizionale» non è traducibile.

Sulle etichette delle confezioni di sugo pronto per il consumo differito dell'«Amatriciana Tradizionale» possono essere riportate specifiche informazioni sull'aggiunta di pecorino del tipo Amatriciano o Pecorino Romano Dop del Lazio grattugiato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano
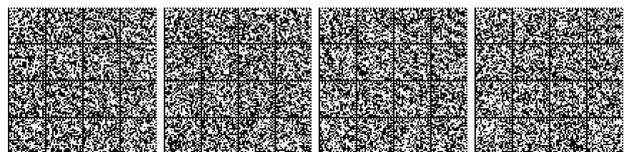
significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 6.

Logotipo

Il logo che individua l'«Amatriciana Tradizionale» STG è rappresentata da un cerchio raffigurante un piatto stilizzato di pasta e listarelle di guanciale con al centro il campanile civico di Amatrice. Sotto viene riportata la scritta in carattere maiuscolo «AMATRICIANA TRADIZIONALE» e l'acronimo «STG» con font Montserrat.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

I colori utilizzati sono: rosso per il pomodoro, crema per il pecorino e gli spaghetti, mattone per il guanciale e nero e bianco per le forme ed il campanile.

Di seguito il pantone dei colori presenti nel logotipo:

RGB: 171, 25, 35
Pantone: Pantone Solid Coated 7621 C
Hex: AB1923
CMYB: 23, 100, 88, 15
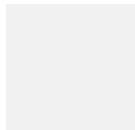
RGB: 255, 240, 208
Pantone: Pantone Solid Coated 7499 C
Hex: FFF0D0
CMYB: 0, 6, 24, 0

RGB: 197, 114, 79
Pantone: Pantone Solid Coated 7591 C
Hex: C5724F
CMYB: 21, 62, 70, 5

RGB: 29, 29, 27
Pantone: Pantone Solid Coated 419 C
Hex: 1D1D1B
CMYB: 0, 0, 0, 100

17A08501

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP ed acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Bolzano, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SÜDTIROLER SCHÜTTELBROT»/«SCHÜTTELBROT ALTO ADIGE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane secco alla segale, di forma appiattita e rotonda irregolare, con alveolatura irregolare, croccante, conservabile, aromatico, leggermente acido, con un'umidità tra il 4 al 6%.
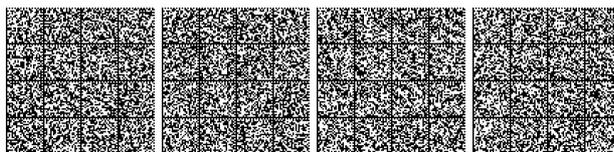
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono soggette al controllo da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Ingredienti.

Per la produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige», sono impiegati i seguenti ingredienti: farina di segale (min. 50%), farina di frumento di grano tenero e/o di farro, sale, malto di frumento o orzo, lievito o pasta madre prodotta nell'azienda, spezie (cumino e/o semi di finocchio e/o trigonella caerulea e/o anice e/o coriandolo). Si possono aggiungere grassi vegetali.

5.2 Processo di produzione.

Dopo aver impastato gli ingredienti, si lascia riposare la pasta. Le porzioni di pasta vengono poste a lievitare su appositi apparecchi per un periodo variabile da 20 a 100 minuti a una temperatura tra 25° e 40° C. Dopo la lievitazione le porzioni di pasta vengono scosse, così da ridurre lo spessore della pasta lievitata. Dopo di che vengono infornate a 160° - 250° C per almeno 20 minuti. Si lasciano poi raffreddare e possono essere confezionate a mano o a macchina. Lo «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si può conservare fino a diciotto mesi.

Come coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati crusca di frumento e/o segale, farina e/o semola di polenta e/o briciole di pane.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane di scorta ottenuto da porzioni di pasta lievitata che prima della cottura vengono scosse, appiattite e poi cotte, ottenendo un pane secco, croccante e conservabile nel tempo.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» lo troviamo citato per la prima volta nell'Ordinamento tirolese dei fornai del 1610, che tuttavia fa riferimento a regolamenti di più vecchia data.

Informazioni sulla produzione del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» e sull'arte della panificazione in Alto Adige ci vengono fornite da antiche scritture medievali, che indicano come la principale caratteristica fosse già allora la lunga conservabilità. Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» nasce quindi come un pane sottile, secco a basso contenuto di umidità, croccante e a lunga conservazione.

Per il clima piuttosto rigido e relativamente secco, come anche per le difficoltà legate ai collegamenti vari e all'isolamento degli insediamenti rurali di alta montagna, in Alto Adige, già dal primo medioevo si è instaurata una particolare forma di economia basata sulla costituzione di scorte alimentari, le quali dovevano servire per superare i momenti più difficili dell'anno. Per questo motivo grande importanza veniva data all'arte della conservazione degli alimenti, nella quale sono state sviluppate e perfezionate particolari tecniche come quella dell'affumicatura (speck), dell'acidificazione (crauti, cavolo verza), della salamoia (carne in salamoia) e dell'essiccazione (frutta secca, pane).

Producendo in proprio ciò che serviva per vivere, si cercava sempre di avere in casa scorte sufficienti in modo da poter superare i periodi di magra, anche prolungati (inverno) e, inoltre, per non dover essere troppo impegnati nella produzione di alimenti di base durante i periodi di più intenso lavoro (come nel tempo del raccolto, dell'alpeggio ecc.). Un elemento determinante era quindi costituito dalle scorte di pane, e dalla conservazione del pane stesso, il nutrimento principale della popolazione contadina medioevale.

Un'altra caratteristica del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono le spezie utilizzate nella panificazione. La trigonella (*Trigonella caerulea*) è un elemento fisso dei vecchi orti contadini tirolesi, l'anice (*Pimpinella Anisum L.*) e il finocchio (*Foeniculum vulgare*) sono le spezie più usate nella preparazione del pane in Alto Adige, come anche il coriandolo (Coriandrum sativum) e all'occorrenza il cumino selvatico (*Cuminum silvestre*), utilizzati per aromatizzare il pane e aggiunti in passato per favorire la digestione.

La sinergia creatasi tra l'esigenza di valorizzare i prodotti del territorio, e le necessità in passato di costituire scorte alimentari per i periodi invernali e di massimo impegno lavorativo si è tramandata e trasformata fino a oggi. In tal senso il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» rappresenta uno strumento fondamentale dell'enogastronomia della Provincia di Bolzano, la quale è alla base della strategia di sviluppo socio economico dell'Alto Adige.

Oggi il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è apprezzato dalla popolazione Altoatesina e da milioni di turisti perché fa parte di una tipica merenda altoatesina, accompagnata da speck, formaggio e vino dell'Alto Adige.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - Italia, tel. +39 0445 313011, csqa@csqa.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1. Confezionamento.

L'immissione al consumo può avvenire in pani sfusi o in confezioni idonee per alimenti.

8.2. Etichettatura.

Le confezioni dovranno riportare le seguenti informazioni:

per il mercato italiano l'indicazione del tipo di pane, dunque «pane croccante alla segale»;

l'elenco degli ingredienti (con evidenziazione degli allergeni);

la quantità netta;

il termine minimo di conservazione;

le condizioni di stoccaggio, come p.es. «conservare in luogo asciutto»;

la dichiarazione nutrizionale;

il nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore.

Per il pane sfuso:

la dicitura «Südtiroler Schüttelbrot IGP» e/o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» è posta su un apposito cartellino da esporre sullo scaffale di vendita.

La designazione dell'indicazione geografica protetta «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP», che deve essere tradotta nella lingua
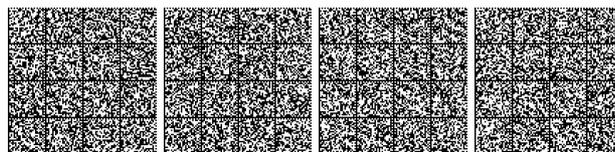
in cui il prodotto viene commercializzato, e dal simbolo dell'Unione europea.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» immesso al consumo, deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

8.3. Logo.

Il logo della denominazione «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) può essere riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici come di seguito descritti:

il logo ha una forma ovale e riporta al centro il marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol;

per il carattere tipografico della scritta «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) e «Schüttelbrot Alto Adige IGP» (lingua italiana) è stata utilizzata la tipografia appositamente disegnata per il marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol, denominata «Südtirol-Type»;

il logo è incorniciato da una linea bianca per renderlo visibile e per dividerlo da sfondi scuri;

il logo è composto centralmente da colori riportati dal marchio ombrello Alto Adige/ Südtirol e da Pantone 7532 C ovvero Pantone 4625 C per i colori marroni.

Il logo «Schüttelbrot Alto Adige IGP» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) deve rispettare la seguente disciplina:

il logo deve essere sempre riprodotto sull'etichetta frontale ovvero principale del prodotto;

il logo deve essere riprodotto sulle etichette con una larghezza non inferiore a 2 cm e in modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;

è obbligatoria l'indicazione del nome, della ragione sociale oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo della indicazione geografica protetta.

Logo versione tedesca

Logo Versione italiana

Logo su sfondo

grandezza minima
2 cm

colore primario

Pantone 7532 C
Pantone 4625 U

colore secondario

Pantone 291 C Pantone 200 C Pantone 152 C Pantone 390 C Pantone 575 C Pantone 109 C

17A08502
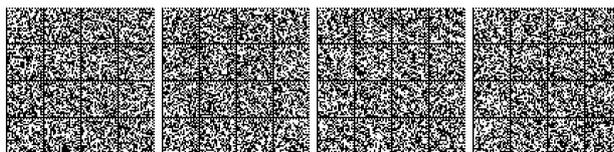
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Provola dei Nebrodi»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Provola dei Nebrodi» come denominazione d'origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio del formaggio Provola dei Nebrodi ed acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA PROVOLA DEI NEBRODI

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'origine protetta «Provola dei Nebrodi» è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Provola dei Nebrodi è un formaggio di latte di vacca a pasta filata e viene prodotto secondo le seguenti tipologie: fresca, semi-stagionata, stagionata, sfoglia e con limone verde, ed all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

a. forma: la tipologia fresca presenta la classica forma a pera, con o senza testina; le altre tipologie presentano una forma ovale con breve collo che si allarga nella parte superiore, con o senza testina, secondo le consuetudini della zona di produzione; l'applicazione al collo delle provole, di cordicelle -lacci, consente di legarle in coppia «pennule» per farle asciugare e/o stagionare;

b. dimensioni variabili in relazione al peso della forma: altezza del lato oblungo da 15 a 35 cm, diametro della forma da 12 a 25 cm;

c. peso: Provola dei Nebrodi Fresca: da 1 a 2 kg; Semi-stagionata, stagionata, Sfoglia e con Limone Verde da 2 a 10 Kg;

d. aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, priva di vaiolature e piegature, di color crema tendente al paglierino, che diventa giallo - dorato più o meno intenso con l'avanzare della stagionatura;

e. pasta: morbida per la tipologia Fresca, da semi dura a dura con l'avanzare della stagionatura, di colore bianco-avorio che diventa giallo-ambrato con il progredire della maturazione per le altre tipologie. A stagionatura avanzata può presentare la classica sfogliatura, evidenziando una struttura lamellare, tanto da essere definita storicamente come la provola dei Nebrodi Sfoglia. La pasta della provola con Limone Verde, mantiene una struttura più soffice sia pur tendente al semi duro all'avanzare della stagionatura per il lento rilascio di umidità dal limone incorporato nella pasta;

f. occhiatura: è ammessa una leggera occhiatura di piccole dimensioni;

g. sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato per le forme fresche, all'avanzare della stagionatura si evidenzia in modo crescente il sentore di piccante e saporito;

h. aroma: all'avanzare della stagionatura si evidenziano marcati componenti aromatici in cui prevalgono note di verde-erbaceo, fieno, butirrico, funghi a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze pabulari. Prevalente il sentore del profumo di agrume nelle provole con limone verde;

i. composizione chimica: solidi totali non inferiore al 55% per le provole Fresche e non inferiore al 60% per quelle semi-stagionate e stagionate; grasso sui solidi totali non inferiore al 38%; cloruro di sodio sui solidi totali non superiore al 4%;

j. stagionatura:

Provola dei Nebrodi D.O.P. fresca: a breve stagionatura, inferiore a 30 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P. semi-stagionata: stagionatura da 30 a 120 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P. stagionata: stagionatura oltre 120 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P. Sfoglia, stagionatura minima di cinque mesi;

Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde: stagionatura minima 90 gg.;

k. per i formaggi semi-stagionati e stagionati, sfoglia e con limone verde può essere prevista la cappatura con olio di oliva;

l. la Provola dei Nebrodi può essere immessa nel mercato in forme intere, porzionate e se stagionata anche grattugiata;

m. la Provola dei Nebrodi stagionata immessa nel mercato preconfezionata come grattugiata deve presentare i seguenti parametri tecnici e tecnologici: additivi: assenti; umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%; quantità di crosta: non superiore al 18%; caratteristiche organolettiche ed aromatiche specifiche della Provola dei Nebrodi.

Art. 3.

Zona di produzione

Tutte le fasi della produzione e l'eventuale processo di grattugia del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P.» devono avvenire nella seguente zona di origine che comprende: nella Provincia di Catania, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Randazzo; nella Provincia di Enna, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cerami, Troina; nella Provincia di Messina, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Alcara li Fusi, Basicò, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, S. Teodoro, S. Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.
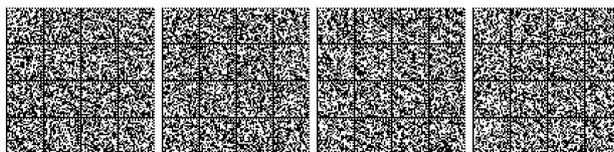
Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna, gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseificatori, degli stagionatori e dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il formaggio «Provola dei Nebrodi» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento ed al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

Alimentazione delle bovine:

nella razione giornaliera, su base annuale, almeno il 60% della sostanza secca deve essere rappresentata da foraggi, nelle diverse forme: al pascolo, affienate, dal sottobosco nonché da residui secchi dei prati e dei pascoli, secondo disponibilità;

gli animali utilizzano il pascolo, nelle sue diverse tipologia, per almeno 240 giorni l'anno;

la razione di base, costituita da foraggi, è integrata da mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta, per un massimo, su base annuale, del 40% della sostanza secca della razione;

la razione alimentare delle bovine nel suo complesso deve essere costituita per almeno il 60% di sostanza secca proveniente da alimenti prodotti nella zona di origine di cui all'art. 3;

è vietato l'uso di insilati, di sottoprodotti freschi delle lavorazioni industriali, del fieno di trigonella, di alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Descrizione del processo di caseificazione:

a) il latte bovino intero crudo, di una o due mungiture deve essere coagulato alla temperatura di 36°C, con oscillazione in più o in meno non superiore ai 2-3°C, sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona; nel caso in cui la caseificazione avvenga una volta al giorno, il latte della mungitura serale viene filtrato e conservato in un apposito serbatoio isotermico e refrigerato alla temperatura di 4-6°C. Il giorno successivo il latte della sera, riscaldato sino alla temperatura di 37-38°C, viene unito a quello della mungitura mattutina;

b) coagulazione. La coagulazione del latte avviene nella tina di legno mediante l'aggiunta di caglio in pasta di capretto o di agnello. La quantità di caglio è di 50/100 gr. per quintale di latte, sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa, coagulazione e rassodamento da 45 a 60 minuti;

c) rottura del coagulo e sineresi. La rottura del coagulo avviene manualmente con una rotella in legno, «ruotola», o altri materiali secondo gli usi e costumi della tradizione locale, fino a ridurre la cagliata alle dimensioni di chicco di riso. Durante la rottura si aggiunge acqua calda alla temperatura di 75°C più o meno 5°C, in misura di 10-15 litri per ogni ettolitro di latte. Dopo una breve sosta, 5-10 minuti, il casaro, attraverso movimenti rotatori con la «ruotula», favorisce la precipitazione, sul fondo della tina in legno, della cagliata e l'affioramento del siero di latte (lacciata), segue il travaso del siero nella caldaia;

d) scottatura. La cagliata direttamente nella tina o, a seconda delle condizioni climatiche, dopo essere stata rimossa ed adagiata su una superficie piatta al fine di ottenere il massimo spurgo, è sottoposta a scottatura con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta (scotta) o con acqua a temperatura non inferiore a 65-70°C. Dopo 3-4 ore, quando la temperatura della scotta o dell'acqua utilizzata si è abbassata tra i 34 ed i 38° la cagliata viene estratta manualmente, riposta su un tavolo spersorio preferibilmente in legno, «tavuliere», e ricoperta con un telo di lino o di cotone;

e) maturazione della cagliata. La maturazione della cagliata avviene nel tavolo spersorio (tavuliere) attraverso un processo naturale di acidificazione della durata di 16-24 ore, periodo in cui la cagliata continua a perdere siero e lentamente fermenta per raggiunge un pH adeguato per la filatura. La cagliata in questa fase è sottoposta a pressatura con pesi di vario tipo secondo le tradizioni del casaro;

f) preparazione per la filatura. La cagliata raggiunto il giusto grado di fermentazione naturale (pH 5-5,4) per la filatura, viene tagliata a fette di 5-10 cm di larghezza e 2-3 cm di spessore. Le fette di cagliata sono poste nel «piddiaturi», recipiente in legno, basso (h 40-60 *cm)* ed a forma tronco-conica, e ricoperte con scotta bollente, o con acqua calda a 80-90°C e lasciata a riposare per 5-10 minuti, ricoprendo il «piddiaturi» con un telo di lino o di cotone, (la durata è funzione della temperatura ambientale). Attraverso l'uso di una spatula in legno con superficie allargata, «manuvedda», il casaro mescola le fette di cagliata con la scotta (o con acqua) al fine di aumentare la superficie di contatto tra le fette di cagliata e la scotta;

g) filatura. Il casaro immergendo le mani nel «piddiaturi» verifica (sottoponendo le fette a leggera trazione) se la combinazione fra pH ed elevate temperature ha reso tutta la cagliata filante. Verificato il giusto livello di filatura, con l'ausilio della «manuvedda», inizia la lavorazione della cagliata, onde favorire la fusione delle fette per ottenere una massa caseosa omogenea a forma sferica (grosso gomitolo). Lavorazione che prevede anche una continua pressione, con la «manuvedda», sulla pasta caseosa, al fine di stimolare un ulteriore sineresi della stessa;

h) formatura. La sfera caseosa viene quindi tagliata nella pezzatura desiderata (proporzionale al peso finale della singola provola) ed i pezzi vengono riposti a bagno nel fondo del «piddiaturi». Il singolo pezzo di pasta filata viene quindi lavorato manualmente con molta cura, «ncuppatina», fino ad ottenere la provola nella sua forma tipica con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo. Per la chiusura (saldatura) della provola, così come per l'eventuale (secondo le tradizioni locali) modellatura della testa della provola i casari utilizzano del siero bollente. Ottenuta la chiusura della provola viene immersa in acqua fredda e risposta nella vasca con la salamoia.

Per l'ottenimento della tipologia con Limone Verde, durante la formatura, il casaro, nelle fasi finali della lavorazione e prima della chiusura della provola, incorpora nel cuore della pasta caseosa un limone verde intero, previa scottatura dello stesso nel siero bollente per sterilizzarne la superficie;

i) salatura. La salatura effettuata in salamoia tendente alla saturazione, viene protratta per un tempo variabile (12- 24 ore per kg di formaggio) in ragione delle dimensioni delle forme e tale, comunque, da non comportare un contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 4%. All'uscita dalla salamoia le provole vengono immerse per 5-10 minuti in acqua fredda e dopo vengono appese al collo, con una cordicella in fibre naturali, a coppie «pennule» a cavallo di una pertica e/o asse portante;

j) stagionatura. La stagionatura avviene in locali freschi e ventilati, soprattutto nella fase iniziale (30-60 giorni). La durata della stagionatura è funzione del peso della provola.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I principali fattori che determinano un forte legame tra la Provola dei Nebrodi ed il suo territorio di origine sono:

1. l'alimentazione degli animali con essenze foraggere spontanee e coltivate, prevalentemente al pascolo, tipiche delle aree montane del Massiccio Nebroideo;

2. gli usi costanti e leali dei processi tradizionali di caseificazione e stagionatura tramandati da generazioni, ed in particolare:

a. l'uso di latte crudo con la sua microflora autoctona (non è consentito l'uso di innesti allogeni commerciali);

b. l'uso di attrezzature in legno che attraverso la formazione di specifici Biofilm consentono uno sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona, fondamentale per i processi di acidificazione della cagliata e per il suo corredo enzimatico dopo l'autolisi;

c. l'abilità e la saggezza dei casari nel governare i processi tradizionali di trasformazione casearia generando nel tempo anche due specificità uniche: la Provola dei Nebrodi con Limone Verde e la Provola dei Nebrodi Sfoglia. Quest'ultima è frutto di una lavorazione più accurata e specifica sia nella fase di rottura della cagliata che durante la filatura, nonché per i successivi excursus termici e igrometrici durante i processi di maturazione, strettamente correlati alle condizioni ambien-

tali naturali dei locali di stagionatura. A seguito di ulteriori proteolisi, riduzione sia del pH che dell'umidità, le provole possono presentare delle fessurazioni tra i fasci delle lunghe fibre caseiniche allineate parallelamente, evidenziando una struttura lamellare, che viene definita dai casari e dagli stagionatori a «Sfoglia». Caratteristica questa di grande pregio, che rende unica la provola dei Nebrodi di grandi dimensioni e particolarmente apprezzata sia dai produttori che dai consumatori;
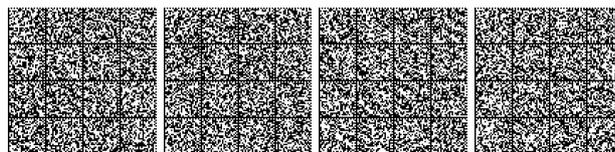
d. la scelta dei casari, di produrre provole di grandi dimensioni, pesi che possono arrivare anche a 10 Kg, per affrontare lunghe stagionature, anche oltre l'anno, è storicamente dettata anche dai periodi, a volte lunghi, di difficoltà nel raggiungere i mercati (inverni nevosi, con condizioni climatiche particolarmente avverse nelle montagne Nebroidee). Condizioni che rendono la Provola dei Nebrodi l'unica provola siciliana che si stagiona così a lungo;

e. la cura della Provola dei Nebrodi durante i processi di stagionatura differenziandoli rispetto alla tipologia di prodotto finale;

3. le condizioni macro e micro-climatiche del territorio dei Nebrodi che determinano gran parte dei sistemi produttivi;

4. un complesso profilo aromatico sempre più marcato all'avanzare della stagionatura derivante dalle produzioni foraggere autoctone e dai processi enzimatici del latte crudo, del caglio e dalla microflora filo-casearia autoctona, che garantiscono al prodotto ottenuto con sistemi eco-sostenibili e nel rispetto dell'ambiente, un elevato tasso di Bio-diversità.

I monti Nebrodi occupano la posizione centrale della catena montuosa settentrionale della Sicilia, caratterizzati dalla dolcezza dei rilievi dovuta alla presenza di rocce argillose e arenarie di formazione terziaria. Il massiccio Nebroideo presenta un tripudio di boschi lussureggianti, vallate, laghi e corsi d'acqua, dove ancora oggi, insieme ad una fitta vegetazione d'alto fusto, ingloba pascoli montani naturali, essenze arbustive e spazi incontaminati di macchia mediterranea. Il clima è caratterizzato da inverni lunghi ed abbastanza rigidi ed estati miti e non afose. La piovosità oscilla dai 500 ai 1400 mm e le temperature medie annue sono di 12-14°C con notevole oscillazioni tra l'inverno ed il periodo estivo in cui difficilmente si superano i 25-28°C. La neve e la nebbia sono abbastanza frequenti e creano il giusto grado di umidità per il bosco e per le produzioni foraggere del sottobosco.

La caratterizzazione della Provola dei Nebrodi è fortemente correlata alla vocazione territoriale del Massiccio Nebroideo verso la produzione di prati permanenti e pascoli che ha determinato nei secoli, un intenso sviluppo dei sistemi di allevamento di tipo estensivo, in cui la principale fonte di approvvigionamento alimentare per gli animali è rappresentata dal pascolo di essenze foraggere spontanee permanenti ed annuali (autoctone) e da erbai coltivati (principalmente di sulla-trifoglio, veccia-trifoglio e cereali minori, nonché dalle essenze pabulari del sottobosco nonché dai residui secchi dei prati e dei pascoli. Disponibilità foraggera che varia nello spazio (diverse altitudini) e nel tempo (stagioni delle piogge e secche), nonché nei periodi invernali nevosi in cui gli animali vedono ridursi o azzerarsi le possibilità di pascolamento.

Sia i prati permanenti che gli erbai spontanei e coltivati oltre che al pascolo vengono destinati alla produzione di fieni, da integrare nella razione alimentare al fine di contribuire a soddisfare i fabbisogni nutritivi degli animali.

Innumerevoli ricerche sono state sviluppate nell'ultimo trentennio, al fine di caratterizzare i pascoli naturali del territorio dei Nebrodi, in funzione delle quote altimetriche, ed anche rispetto a specifiche nicchie ecologiche al fine di documentare l'importanza e la complessità pabulare dei pascoli dei Nebrodi.

Le famiglie botaniche più rappresentate sono oltre 25 con più di 120 specie identificate (alta bio-diversità naturale) e con una netta prevalenza in tutti gli ambienti di graminacee, leguminose e composite che rappresentano anche gli indici di frequenza più elevati. Lo sviluppo del comparto zootecnico è avvenuto in condizioni talvolta difficilissime, ma reso possibile grazie alla combinazione di risorse foraggere distribuite nel tempo, e soprattutto, nello spazio, generata dalla complementarietà fra periodi di disponibilità di foraggio nelle aree montane e nelle aree collinari.

L'importanza del pascolo sulle qualità organolettiche, aromatiche e salutistiche della Provola dei Nebrodi è stato studiato da diversi ricercatori da oltre un decennio, da cui si evince la presenza di aldeidi alifatiche e terpeni, (correlati, questi ultimi, alle essenze foraggere ingerite dagli animali e non ad una origine microbica) a dimostrazione del legame tra l'alimentazione al pascolo ed il profilo aromatico della Provola dei Nebrodi.

L'effetto positivo del pascolo è riscontrabile anche nel contenuto in CLA, Acido Linoleico Coniugato (C18:2 C_9T_{11}), per le sue proprietà salutistiche per l'uomo. Il livello di CLA aumenta nei formaggi quando sono ottenuti da latte crudo prodotto da animali al pascolo. Ne deriva che la Provola dei Nebrodi, cosi come atteso, risulta essere tra i formaggi con le più alte proprietà salutistiche, con valori di CLA, ed anche di α tocoferolo e β carotene ben superiori alla media.

L'unicità della Provola dei Nebrodi, già evidenziata dagli scritti del Sacerdote Gaetano Salomone del 1870 e del 1872, ne «Il Manuale Teorico-Pratico D'Agricoltura e Pastorizia, adattato all'Intelligenza popolare delle persone del circondario di Mistretta», così come dallo storico Antonino Uccello nel 1980, in Bovari, Pecorai, Curatuli: Cultura casearia in Sicilia, ed ancora da Giuseppe Martorana in «I Vistiamara» 1988, oltre che dall'effetto delle essenze pabulari spontanee e coltivate del territorio di origine deriva dagli usi costanti e leali che l'uomo, il casaro, da generazioni adotta nei processi di caseificazione e di stagionatura.

Il Casaro.

L'esperienza ed il saper fare del casaro è certamente uno dei fattori determinanti per la qualità del prodotto finale. L'applicazione di sistemi tradizionali di trasformazione casearia impone la complessa gestione di molteplici processi naturali, biologici, non standardizzati, (ad es. tempi di coagulazione, di acidificazione della cagliata, di filatura), per cui il casaro è chiamato, quotidianamente, a valutare ogni processo ed intervenire in funzione delle condizioni macro e micro-climatiche ambientali, così come della qualità del latte crudo utilizzato, fattori tutti riconducibili al territorio di origine. L'abilità e la saggezza dei casari hanno nel tempo generato inoltre due specificità uniche della Provola dei Nebrodi, la provola Sfoglia e la provola al Limone Verde.

Microflora Spontanea Filo-Casearia.

Nel disciplinare di produzione della Provola dei Nebrodi non è previsto l'uso di starter culture commerciali, per cui tutti i processi di acidificazione sono affidati allo sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona, quindi correlata al territorio di origine, derivante dall'ambiente, dal latte crudo, dai Biofilm insediatosi nelle attrezzature in legno, quali la tina di legno, la ruotula, u piddiaturi, la manuvedda, il tavuliere. Di particolare rilevanza i Biofilm colonizzanti le tine di legno, che rilasciano in pochi minuti un'eccellente e complessa microflora filo-casearia spontanea. Attività microbica che oltre ai processi di acidificazione contribuisce, grazie ai loro enzimi rilasciati dopo l'autolisi, alla formazione del profilo aromatico del prodotto finale. In questo processo contribuiscono anche gli enzimi lipolitici e proteolitici derivanti dai cagli in pasta.

Gli ambienti di Stagionatura, freschi e ventilati correlati alle condizioni climatiche delle aree montane dei Nebrodi, accompagnano la maturazione della Provola dei Nebrodi durante i diversi mesi di stagionatura, contribuendo a determinarne il profilo strutturale ed aromatico.

Ne deriva che la Provola dei Nebrodi è un formaggio caratterizzato da un flavour marcato.

Le ricerche scientifiche confermano un profilo aromatico complesso composto da oltre 60 componenti volatili e da innumerevoli sentori correlati alla presenza di acidi, alcol, esteri, chetoni, prodotti sulfurei, ed alle già citate aldeidi alifatiche e terpeni, che si evolvono durante i processi di stagionatura.

Dalle analisi sensoriali effettuate a diversi mesi di stagionatura, si evince che diversi attributi presentano valori significativi, tra cui il colore e l'aroma, caratterizzato anche da note di butirrico, verde-erbaceo, floreale, fieno, ad ulteriore testimonianza del legame con il territorio di origine, ed in particolare agli ecosistemi «pascoli, animali, processi di trasformazione casearia ed ambienti di stagionatura.

Art. 7.

Controlli

La conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è il Gruppo di controllo e certificazione (GCC) del Consorzio di Ricerca Filiera Carni, Organismo di Certificazione accreditato da Accredia e Struttura pubblica di controllo del MIPAAF conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 reg. (UE) 1151/2012, GUUE L 343 del 14 dicembre 2012. Polo Universitario dell'Annunziata, 98168 Messina. info@corfilcarni.it, corfilcarni@PEC.it ; tel. 090 353659; fax 090 3500098, cell 320 4356920.
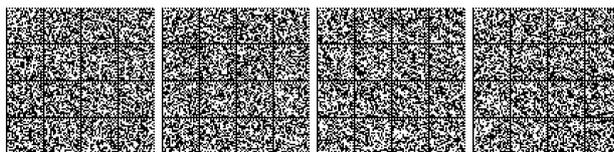
Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Provola dei Nebrodi D.O.P è commercializzato in forma intera, porzionato e se stagionato anche grattugiato, ed è immesso al consumo munito di logo/loghi identificativi, come di seguito esplicitato secondo le specifiche caratteristiche del prodotto, e da una etichetta eventualmente adesiva, da apporre al collo della provola e/o su un lato del porzionato, e sulle confezioni del grattugiato. Sull'etichetta, eventualmente adesiva, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi D.O.P.», ed il simbolo europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

È consentita inoltre l'aggiunta in etichetta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, che devono essere comunque conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto logo identificativo del prodotto D.O.P.

Provole intere.

La «Provola dei Nebrodi D.O.P.» a prescindere dal grado di stagionatura sarà marchiata con matrici di caseina identificative delle forme di formaggio: tipologia di prodotto, numero identificativo del produttore e del numero progressivo del prodotto, riportando i seguenti loghi, di cui all'art. 9, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative del presente disciplinare:

Logo 1. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P.;

Logo 2. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde.

Oltre alle matrici caseiniche la «Provola dei Nebrodi D.O.P.» semi-stagionata, stagionata, Sfoglia e con Limone Verde sarà anche marchiata a fuoco, rispetto alla tipologia di prodotto, con i loghi riportati nell'art. 9:

Logo 3. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi D.O.P.;

Logo 4. Marchio a fuoco per la «Provola dei Nebrodi D.O.P. Sfoglia»;

Logo 5. Marchio a fuoco per la «Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde».

Provole confezionate.

La Provola dei Nebrodi D.O.P. può essere immessa nel mercato intera, porzionata, e se stagionata anche grattugiata, ottenuta esclusivamente da formaggio avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi.

Le forme di Provola dei Nebrodi D.O.P. che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura, l'asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine, *ecc)*, la grattugia, che rendono invisibile la marchiatura con matrici caseiniche e del marchio a fuoco, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione, così come definita nell'art. 3, al fine di garantire l'autenticità e la rintracciabilità.

Provola dei Nebrodi D.O.P. Porzionata.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P.», immesso nel mercato preconfezionato, la porzionatura del formaggio può avvenire a pezzi, da metà forma a spicchi di peso variabile, comunque tali da comprendere una parte della matrice in caseina o del marchio a fuoco al fine di testimoniare l'origine del formaggio. Su ogni pezzo o confezione, va inoltre posta una etichetta eventualmente adesiva, da apporre al collo della provola e/o su un lato interno del porzionato che riporti il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi D.O.P.», come già descritto per le diverse stagionature delle provole intere, ed il simbolo Europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

Sono ammesse tutte le tipologie di confezionamento consentite dalle normative vigenti.

Provola dei Nebrodi D.O.P. Stagionata Grattugiata.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P. Stagionata», immesso nel mercato preconfezionato, grattugiato, i processi di lavorazione devono avvenire nella zona di origine (art. 3), nel rispetto dei parametri tecnici e tecnologici descritti nell'art. 2.

Ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito da una etichetta adesiva in cui dovrà essere riportato il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi D.O.P.» ed il logo identificativo del simbolo Europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

Sono ammesse tutte le tipologie di confezionamento consentite dalle normative vigenti.

Art. 9.

Loghi della denominazione

Il formaggio a denominazione di origine «Provola dei Nebrodi D.O.P» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo i contrassegni di seguito riportati a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

La «Provola dei Nebrodi D.O.P» a prescindere dal grado di stagionatura sarà marchiata con matrici di caseina identificative delle forme di formaggio «Provola dei Nebrodi»: tipologia di prodotto, numero identificativo del produttore e del numero progressivo del prodotto riportando i seguenti loghi:

Logo 1. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

Logo 2. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde

Dimensioni e caratteri delle matrici caseiniche:
P (di provola): Times New Roman, 48 pt;
rovola (di provola): Times New Roman, 29 pt;
dei: Times New Roman, 22 pt;
N (di nebrodi): Times New Roman, 48 pt;
ebrodi (di nebrodi): Times New Roman, 29 pt;
D.O.P.: Times New Roman, 48 pt;
con: Times New Roman, 16 pt;
LIMONE VERDE: Times New Roman, 16 pt;
Codice Progressivo: Times New Roman, 24 pt;
Codice aziendale: Times New Roman, 24 pt;
Altezza 60 mm; Larghezza: 100 mm;
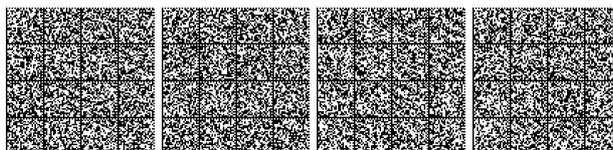
Logo 3. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

PROVOLA *dei*
NEBRODI **D.O.P.**

Dimensioni: Altezza 40 mm, Larghezza: 100 mm.

Logo 4. Marchio a fuoco per le “Provola dei Nebrodi D.O.P. Sfoglia”.

PROVOLA *dei*
NEBRODI **D.O.P.**
SFOGLIA

Dimensioni: Altezza: 40 mm, Larghezza: 100 mm.

Logo 5. Marchio a fuoco per la “Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde”:

Dimensioni: Altezza: 40 mm, Larghezza: 100 mm.

17A08503

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto direttoriale 7 dicembre 2017 sono stati approvati gli elenchi, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca urbana, istituita, ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Nell’allegato 3 al medesimo decreto sono invece elencati i richiedenti le agevolazioni che non hanno finora trasmesso la documentazione antimafia e che hanno possibilità di farlo entro il 30 dicembre 2017. Nell’allegato 4, infine, sono elencati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti «*de minimis*» dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Alla concessione delle agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo riportati negli allegati 3 e 4 si provvederà con successivi provvedimenti, previo superamento dei motivi ostativi indicati nel decreto stesso.

Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A08505

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-297) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
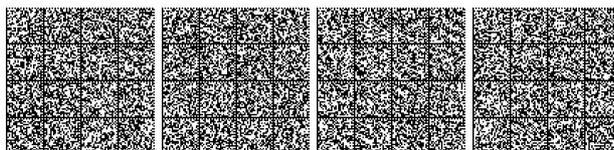
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
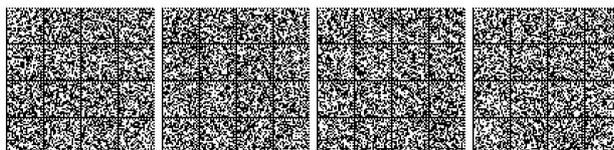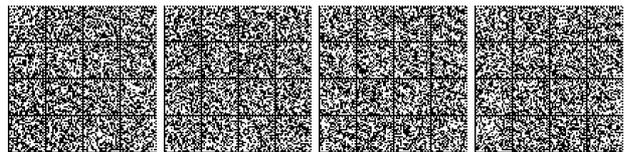
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.